

# Obiettivo



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro  
PERIODICO DELL'UNIONE PROVINCIALE DI TORINO



ottobre  
418  
numero

## COVER STORY

©  
l'istantanea raffigurante il moncone della sopraelevata di largo Grosseto, dove si stanno semplicemente realizzando lavori di viabilità urbana, non vuole sembrare né irriverente né provocatoria ma, al contrario, una testimonianza di condivisione e vicinanza nei confronti d'una città che il 14 agosto 2018 ha subito sulla propria pelle il trauma d'una tragedia che si è portata via 43 vite e la dignità d'un Paese intero ... per questa ed altre ragioni anche solo immaginare Genova quale naturale location del prossimo Festival del Lavoro, sarebbe un segnale di sensibilità e di attenzione senza eguali ...



Per contattarci:  [segreteria@gruppopolaris.org](mailto:segreteria@gruppopolaris.org)  +39 0121 303768



**GRUPPO**  
**POLARIS**

ENGINEERING & CONSULTING



[www.gruppopolaris.org](http://www.gruppopolaris.org)



Sicurezza sul  
Lavoro



Ambiente e  
Energia



Sistemi di  
Gestione



Consulenza



Verifiche  
Periodiche



Laboratorio di  
Analisi



Medicina del  
Lavoro



Formazione



3 # L'EDITORIALE *di Massimiliano Gerardi*

### **scomposizioni composte**

6 # MINISTERO NELLE TENEBRE *a cura di Salvatore Verga*

10 # IL SILENZIO DEI SAPIENTI *a cura di Gian Luca Bongiovanni*

### **cerchi concentrici**

14 # E SE RIPARTISSIMO DALLE FONDAMENTA? *a cura di Erica Maurino*

17 # CINQUE ANNI PIÙ DI DUMAS *a cura di Mattia Galli*

20 # UN PIENO DI DUBBI *a cura di Sonia Alemanni*

22 # L'INSIDIA NASCOSTA *a cura di Michele Giannone e Luigino Zanella*

### **esterior ... mente**

24 # BENTORNATI TESTE D'UOVO *a cura di Luigi Rodella*

### **congressual ... mente**

28 # SPECIALE SANTA MARGHERITA DI PULA

29 # L'ISOLA TROVATA *a cura di Massimo Laiolo e Oriana Lavecchia*

44 # CONSULENTI AL VENTO *a cura di Sandra Fruci*

### **# aggiungi un posto al ... tavolo**

48 # CONSIGLIO REGIONALE ANCL DELLA SARDEGNA  
SEMPRE AVANTI, SEMPRE UNITI *a cura di Maria Paola Cogotti*

### **forma ... mente**

51 # NOI SPERIAMO CHE CE LA CAVIAMO *a cura di Walter Peirone*

### **scusa per le mancate letture**

54 # 02.02.2020, LA NOTTE CHE USCIMMO DALL'EURO  
*a cura di Simonetta Sartore*

### **epilogo: cerebralità dal 69° parallelo ovvero ...**

56 # ... CAPOVOLGIMENTI DI SUBCULTURA P'ANCL  
SU APPLICATIVI DI DISORDINE INFORMATO

**Obiettivo CdL**  
n. 4-2018

**Pubblicazione bimestrale**  
edita dall'ANCL U.P. Torino

**Redazione**  
Corso Sommeiller 21,  
10128 Torino  
obiettivocdl.torino@anclsu.com

**Direttore Responsabile**  
Alessio Broglio

**Registrazione**  
Tribunale di Torino  
n. 3 del 18 febbraio 2014

**Chiusa in redazione**  
19 ottobre 2018

Egregio Destinatario, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra Associazione, nonché da enti e società esterne ad essa collegati, solo per l'invio di materiale amministrativo, professionale, commerciale derivante dall'attività di Consulenti del lavoro. La informiamo inoltre che ai sensi del titolo II del citato decreto, Lei ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare i suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione di legge.



il 25 luglio 2018

pressoché in coincidenza con l'uscita dell'ultimo numero, in una clinica di Zurigo, è venuto a mancare Sergio Marchionne ... capo azienda di FCA, Ferrari e tanto altro ma, soprattutto, l'uomo che nel 2004, dopo gestioni che rasentarono l'incompetenza, prese le redini d'una allora FIAT tecnicamente fallita ... iniziò puntando la pistola alla tempia alle banche in occasione della scadenza del convertendo e non si fermò più, prima scrollandosi di dosso il fardello General Motors e poi rilevando Chrysler ... si nutriva della feroce determinazione dell'emigrante, vivendo di lavoro e di fatica ... temiamo che ci mancherà, bardato nei suoi pullover diventati un cult: e se ne accorgeranno anche quelli che ne hanno disertato la commemorazione ...



### CONSIGLIO ANCL U.P. DI TORINO

Massimiliano GERARDI, Presidente;  
Sara MURARO, Vice Presidente;  
Ginevra CALVI, Segretario;  
Michele GIANNONE, Tesoriere;  
Gian Luca BONGIOVANNI, Consigliere;  
Alessio BROGLIO, Consigliere;  
Sandra FRUCI, Consigliere;  
Laidi KERTUSHA, Consigliere;  
Massimo LAIOLO, Consigliere.

### COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Sonia ALEMANNI, Presidente;  
Aldo DE CRIGNIS, Componente;  
Zaira PEGOLO, Componente.

### REDAZIONE

Alessio BROGLIO, Direttore responsabile;  
Walter PEIRONE, Coordinatore redazionale;  
Sonia ALEMANNI, Collaboratore;  
Gian Luca BONGIOVANNI, Collaboratore;  
Simona CARBONE, Collaboratore;  
Sandra FRUCI, Collaboratore;  
Mattia GALLI, Collaboratore;  
Oriana LAVECCHIA, Collaboratore;  
Erica MAURINO, Collaboratore;  
Simonetta SARTORE, Collaboratore;  
Salvatore VERGA, Collaboratore;  
Luigino ZANELLA, Collaboratore.



**Doppio fiocco rosa tra Consiglio e redazione: il 2 agosto 2018 si è affacciata al mondo Sofia, figlia della collega Sara Muraro ed il 24 ottobre 2018 è venuta alla luce Benedetta, figlia della collega Erica Maurino: entrambe potranno un giorno raccontare di aver avuto il privilegio d'esser citate su una pubblicazione quando le loro**

**anime erano ancora innocentemente perdute in se stesse e la percezione di quello che si muoveva intorno era delegata ad altri ... a Sara ed Erica, rispettivamente vice Presidente della nostra U.P. e redattrice della prima ora, gli auguri di tutti gli iscritti e degli scrivani di "Obiettivo CdL"!!! W.P.**

# #EDITORIALE

Carissimi lettori di Obiettivo CdL,

nello scorso mese di settembre l'A.N.C.L. ha modificato lo Statuto, fornendo un'ammirevole dimostrazione di coesione all'interno della categoria, sia a livello nazionale che a livello regionale. Per il capillare approfondimento delle novità statutarie vi rimando all'articolo di pagina 29, a cura dei colleghi Massimo Laiolo ed Oriana Lavecchia, tuttavia desidero sottolineare come sia stato semplicemente "bello" operare nuovamente uniti, non trascurando gli spunti pervenuti da molti colleghi di Torino e del Piemonte; in particolare ne ho ricavato una personale soddisfazione nel constatare che l'interessamento ha coinvolto in prima persona anche coloro che non ricoprivano l'incarico di delegato ed in proposito, tra gli altri, mi preme ringraziare la nostra Consigliera Nazionale Oriana Lavecchia, la nostra Consigliera Provinciale Sandra Fruci e la nostra Presidente del C.P.O. Luisella Fassino.

Finalmente si può affermare che stiamo raccogliendo i primi risultati di quel senso di appartenenza alla categoria, quella forza di unione di intenti che Torino meritava da tempo, con l'obiettivo di aumentare non solo gli iscritti ma creare in aggiunta le condizioni per favorire maggiori occasioni di formazione, aggregazione e rappresentanza.

Le proposte di correzione del vecchio Statuto, a mio avviso, possono concretizzarsi in una doppia chiave lettura: la prima caratterizzata da una forte volontà di centralizzare il controllo sulle Unioni Provinciali che, assicurato l'accesso di diritto a tutte le Regioni, potrà esser esercitato tramite una immediata verifica dell'andamento dei tesseramenti nonché un riscontro dell'organizzazione di eventi. La seconda è quella di voler premiare il tesseramento sindacale quale valore assoluto, a discapito delle dimensioni territoriali e della trascorsa militanza delle singole Province che nel frattempo – come nel caso torinese – sono momentaneamente cadute in disgrazia a fronte di infelici contrapposizioni interne, rispetto al numero di iscritti all'interno dell'Ordine. Siffatta operazione, sulla quale ci siamo soffermati a lungo dibattendone sia in

ambito regionale che in ambito nazionale, tiene conto dell'attuale rapporto tra iscritti complessivi all'Ordine e l'incidenza di iscritti all'A.N.C.L. pari ad un coefficiente del 25% e, pertanto, la sua applicazione migliorerà senz'altro le sorti di quelle piccole Province e delle grandi Regioni che provengono da decenni di assoluta sintonia tra Ordine e Sindacato, a cominciare dalla delega eventualmente concessa al secondo in materia d'offerta formativa, scenario peculiare della regione Lombardia, territorio che non a caso vanta i migliori numeri in termini di iscritti all'A.N.C.L. stesso. In generale che bilancio si può invece trarre da una operazione statutaria di tale portata? Sicuramente dovremo ritornare ad una serrata interlocuzione tra U.P. e C.P.O. per definire al meglio il perimetro dei servizi da fornire ai nostri Colleghi. Perché se è vero che l'Ordine è vincolato a garantire il numero minimo di crediti per raggiungere la formazione continua obbligatoria, a Torino, ad esempio, ci troviamo "costretti a competere" con un C.P.O. che propone almeno quattro eventi formativi al mese mentre il nostro Sindacato riesce a promuovere soltanto un convegno ed una tavola rotonda anch'essi mensili: si finisce per penalizzare colleghi, relatori e sponsor, attraverso numeri troppo esigui in rapporto all'elevata proposta formativa a disposizione. Nella logica di una condivisione ormai pacifica di spazi, intesa come disponibilità ad ospitarci nella sede di via Giannone, avrei piacere che, con la stessa intraprendenza, ci sedessimo attorno ad un tavolo per stabilire una pianificazione di eventi, ribadendo quel senso di unione che ci contraddistingue. Inoltre l'U.P. di Torino ha voluto offrire il Suo contributo difendendo la "libertà di stampa". Il collega Presidente, Dario Montanaro, ha inserito in chiusa all'articolo 6 la clausola affinché l'ultima parola sulla diffusione spetti sempre a lui ed al Direttore Responsabile (e ci mancherebbe), tuttavia mi rallegro che, grazie anche all'operato del nostro Presidente Regionale Nicola Filippi, si sia riusciti a portare a casa una maggior possibilità di diffusione della nostra identità e delle nostre idee "locali".

Sempre in ottica di aumentare il numero degli iscritti nelle U.P., m'interrogo ancora su un duplice aspetto che riguarda il rapporto con l'Associazione Giovani. Il primo inerisce all'abbassamento della quota d'iscrizione dei neo iscritti per la durata di cinque anni mentre il secondo, decisamente più ampio e probabilmente di più difficile comprensione e realizzazione, coinvolge intenti che ogni giorno diventano sempre più affini e della bivalente necessità di convogliare verso un fronte comune.

Lo Statuto rappresenta infine la guida normativa dell'Associazione che viene modificata per adeguare le regole già esistenti alle mutate condizioni di mercato nonché alle situazioni che la nostra categoria vede evolversi giornalmente.

E le condizioni si sono effettivamente evolute, con il susseguirsi di scenari particolarmente aggressivi perché le libere professioni non sono certo immuni dalla crisi globalizzata. Sfruttamento del lavoro da parte delle cooperative, i cugini commercialisti che stanno vivendo un periodo di forte crisi interna vedendo scemare costantemente parte del loro core business in ottica gennaio 2019 senza dimenticare le politiche messe in atto dall'Unione Industriale: tutti potenziali "assalitori" dei nostri clienti. Massima attenzione colleghi! Perché esiste una fascia consistente di volume d'affari che può transitare, quasi sotto traccia, come un fiume carsico, da "noi a loro"; in particolare approdare all'Unione Industriale, che vanta un rapporto fiduciario con le aziende che, a tutt'oggi, si manifesta in una forza significativa nel campo delle relazioni sindacali, segmento dove sarebbe necessario più coraggio da parte dei colleghi poiché le nostre competenze sono migliori, in termini di aggiornamento e trasparenza nel corso delle trattative. Vorrei che ogni iscritto, a conoscenza dell'adesione di un proprio cliente alle varie associazioni, dedicasse un'ora del proprio tempo per far comprendere quanti "soldini" potrebbe far risparmiare evitando di pagare quote annuali correlate al numero di dipendenti e soprattutto per far recepire loro la convinzione che i servizi offerti potrebbero essere tranquillamente espletati dal proprio Consulente del Lavoro. Sono cer-

to che sapremo fronteggiare qualunque attacco perché, se la mera fatturazione è "meccanizzabile", la valorizzazione contabile e contrattuale delle energie psico-fisiche dei lavoratori segue altri parametri.

Oltre a controbattere le insidie che pervengono nell'ambito del segmento dell'elaborazione, ritengo sia venuto il momento di intervenire propositivamente o anche in altri settori: infatti, dai dati evidenziati nella puntuale relazione del collega Rosario De Luca durante l'intervento al Congresso Nazionale A.N.C.L., è emerso che stiamo trascurando il complesso di potenziali ed ulteriori azioni e funzioni di diversificazione dei servizi che la nostra Fondazione quotidianamente propone. È pur vero che il nostro lavoro è inesorabilmente ritmato da continui adempimenti in scadenza ma per implementarne l'offerta di servizi in studio diventa ancor più decisivo ritagliarci del tempo per affrontare tematiche solo apparentemente tangenziali, quali la sicurezza sul lavoro, il welfare aziendale e le politiche attive.

In riferimento alle nostre questioni previdenziali, a livello di U.P. saremo estremamente attenti per non arrivare impreparati all'appuntamento delle elezioni dei candidati ENPACL calendarizzato a dicembre, promuovendo quegli iscritti che esprimano un consenso alla candidatura. Aggiungo che, in una fase storica dove l'universo delle donne è sempre spesso mortificato e profondamente scosso da violenze fisiche e di genere, sarei orgoglioso che tra i candidati ci rappresentasse una donna forte, preparata, di provata esperienza e portatrice di grandi valori morali.

Per quando concerne altri appuntamenti, segnalo due importanti celebrazioni che coinvolgeranno la nostra professione ossia i 120 anni dell'INPS e l'avvicinamento ai 40 anni della legge 12/1979. A proposito del secondo, siccome è noto che per comprendere il presente e intravedere il futuro occorre conoscere il proprio passato sarà innanzitutto essenziale rendere il giusto riconoscimento ai colleghi che per tutti questi anni di servizio, hanno saputo fornire il loro contributo spendendo tempo ed energie a

favore della professione di Consulente del Lavoro sempre orientandoli alla sua tutela e diffusione. Nella pratica, negli insegnamenti del nostro corso da dirigenti sindacali a Fiesole, costituirà mio obiettivo prioritario illustrare ai giovani colleghi che si iscriveranno al nostro Sindacato, e che godranno della riduzione delle quote frutto del lavoro promosso in terra sarda, le vicende individuali di quei colleghi che si sono battuti affinché la legge prendesse vita; si tratta d'un lungo viaggio storico che parte dal 1953, in risposta all'abolizione dell'art. 4 della legge n. 1815/39, afferente la "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza", con cui si riservava soltanto alle "persone autorizzate" la

tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro. Infatti è attraverso piccoli passi che la nostra Professione ha intrapreso quel lungo percorso che ci ha portati all'unanime riconoscimento odierno e mi piace pensare che conserveremo intatta quella dinamicità che ci consentirà di anticipare i tempi, non sottovalutando comunque utili esperienze di gregariato, e raggiungere traguardi che saranno sempre e solo obiettivi parziali perché non vi è mai alcun limite al miglioramento individuale e collettivo.

**Massimiliano Gerardi**

CdL in Pinerolo (TO) e  
Presidente U.P. ANCL Torino

**CAMBIA GESTIONALE,  
CON NOI LA PROFESSIONALITÀ SARÀ SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE**

**YOU'LL NEVER WALK ALONE**

SOFTWARE PER COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO E AZIENDE

**GIS** Com **GIS** Paghe

**Ranocchi**  
Torino

www.ranocchitorino.com

RANOCCHI TORINO - VIA SANTORELLI, 15 GRUGLIASCO - TORINO - 011.3141361 - INFO@RANOCCHITORINO.COM

## # MINISTERO NELLE TENEBRE

**I trascorsi mesi sono stati caratterizzati da un'insistita comunicazione mediatica del Ministro del Lavoro, che è più volte intervenuto sui contenuti del Decreto Legge n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), definendolo "il primo importante provvedimento del governo del cambiamento". In sede di conversione del Decreto Legge in Legge n. 96/2018, i contenuti normativi in esso contenuti sono stati modificati ed emendati da alcuni errori e/o omissioni, limitandone l'impatto sulla situazione normativa preesistente.**

**L'intervento del Legislatore presenta ancora oggi aspetti da chiarire soprattutto per evitare che i datori di lavoro che utilizzano determinate fattispecie contrattuali possano rimanere "vittime" di interpretazioni giudiziali non prevedibili, con buona pace del principio della "certezza del diritto".**

**Il provvedimento normativo si occupa della disciplina dei contratti a termine, della somministrazione, dei licenziamenti nel c.d. contratto a tutele crescenti, dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, delle prestazioni occasionali (c.d. voucher), ma anche di misure di contrasto alle delocalizzazioni ed alla ludopatia e di semplificazione fiscale.**

Con il presente articolo intendo portare l'attenzione sulle novità stabilite per i contratti a tempo determinato.

**L'impianto normativo del decreto, che modifica il D.Lgs. n. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni) è basato:**

- a. sulla riduzione del limite di durata massima, per singolo contratto o complessiva, ora di 24 (e non più 36) mesi;
- b. sulla reintroduzione delle cd. "causali" (ragioni oggettive per le assunzioni).

La nuova normativa permette di poter sviluppare contratti di lavoro a termine fino a 24 mesi, ma esclusivamente in presenza di almeno una delle causali espressamente individuate dalle nuove lettere a) e b) dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 e cioè:

- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro;

- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria del datore di lavoro.

Quanto sopra esposto rappresenta una forte limitazione all'utilizzo dei contratti a tempo determinato.

La reintroduzione delle causali riapre un capitolo che si era chiuso con l'abolizione delle stesse; praticamente, un ritorno al passato (come è stato sottolineato dai mass media) che potrebbe verosimilmente divenire fonte di nuovo contenzioso.

Il limite della acausalità viene ora ristretto a soli 12 mesi ed acausale rimane soltanto il primo contratto a termine, quindi, se il contratto vanta una durata iniziale più breve dell'annualità, il suo rinnovo, anche all'interno dei primi 12 mesi, avrà necessità di una causale che lo giustifichi.

**I datori di lavoro potranno optare, alternativamente, per:**

- il mantenimento in organico, a tempo determinato, del lavoratore già assunto per 12 mesi (o meno in caso di rinnovo infrannuale), con il rischio di avventurarsi in una ipotetica vertenza fondata sulla causale utilizzata per stipulare l'ulteriore durata contrattuale fino al tetto dei 24 mesi;
- l'assunzione a tempo indeterminato dello stesso dipendente già occupato a termine;
- l'assunzione a tempo determinato di un nuovo lavoratore.

Come detto, le nuove causali, ad esclusione delle ragioni di sostituzione di altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto, sono caratterizzate da requisiti di notevole incertezza, anzitutto con riferimento alle esigenze estranee all'ordinaria attività aziendale, che devono essere di natura temporanea ed oggettivamente valutabili.



## IL TEMPO DETERMINATO ALLA LUCE (FIOCA) DEL C.D. DECRETO DIGNITÀ'

In tale ambito, ritengo utile richiamare la recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 22188 del 12 settembre 2018 che, pur disaminando una fattispecie regolata dalla vecchia normativa, è intervenuta sulla tematica delle causali e delle mansioni svolte interessando anche alcuni aspetti correlati alle recenti modifiche intervenute con il D.L. n. 87/2018. La Suprema Corte ha affermato che l'introduzione della causale postula una specifica e puntuale indicazione dell'esigenza oggettiva prospettata: il tutto in una logica di trasparenza della condizione apposta nel contratto. Questa precisazione consente al giudice di merito di verificare se il lavoratore, considerando le mansioni per le quali è stato assunto, sia stato effettivamente adibito ai compiti che derivano dalle invocate esigenze aziendali. Da quanto appena detto si deduce la piena correlazione tra la specificità della causale richiamata e la effettiva ricorrenza delle prestazioni lavorative alla base del contratto a tempo determinato.

**Il Decreto Legge n. 87/2018, per la legittima apposizione della causale al contratto di lavoro a termine, richiede che l'esigenza aziendale sottostante sia:**

- a. oggettiva;
- b. estranea alle ordinarie attività aziendali;
- c. temporanea e significativa.

I tre requisiti devono sussistere congiuntamente al punto che, se l'attività risulta già essere stata svolta in azienda, la natura ogget-



tiva dell'esigenza e la temporaneità della stessa non saranno sufficienti a rendere legittima l'apposizione del termine in quanto l'attività non potrà dirsi del tutto estranea all'ordinaria attività aziendale.

Analogamente, si pongono le esigenze che afferiscono all'attività ordinaria giacché, in tal caso, affinché la causale sia legittimamente apposta è necessario che le esigenze dedotte nel contratto risultino effettivamente connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività di produzione o di servizio del datore di lavoro.

Da ultimo, rilevano le esigenze sostitutive di altri lavoratori e in questo caso l'ampiezza della formula utilizzata legittima l'apposizione di un termine indipendentemente dal fatto che il personale da sostituire si sia assentato per ragioni imprevedibili e non programmate e che il sostituito abbia un diritto legale e non convenzionale, alla conserva-

zione del posto di lavoro.

La genericità della norma potrebbe consentire anche l'assunzione a termine in sostituzione di un lavoratore assente a seguito di un'iniziativa del datore di lavoro (inviato ad un corso di formazione o distaccato presso altro datore di lavoro). Del tutto pacifico è poi il c.d. "scorrimento", per il quale il sostituto non deve occupare necessariamente il posto del lavoratore assente, ma può ben sostituire un ulteriore dipendente che va al posto del dipendente da sostituire, lasciando libero il proprio posto di lavoro, purché esista una coerenza nella catena delle sostituzioni.

**Relativamente alla forma del contratto a tempo determinato**, è opportuno rammentare che l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente da atto scritto. Come già avveniva in precedenza anche nell'odierno impianto normativo, la pattuizione del termine e la stesura del relativo atto



scritto, devono essere contestuali o anteriori all'inizio della prestazione lavorativa e una copia dell'atto deve essere consegnata al dipendente dal datore di lavoro. Nell'atto scritto che contiene l'apposizione del termine al rapporto di lavoro, qualora si tratti di un rinnovo, devono essere specificate le esigenze che consentono l'assunzione a tempo determinato. In caso di proroga del termine inizialmente apposto la specificazione delle causali è necessaria solamente quando il termine complessivo di durata del rapporto di lavoro prorogato eccede i 12 mesi.

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore (fermo restando che vengono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e le attività stagionali) a causa di una successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interru-

zione tra un contratto e l'altro, non può superare complessivamente i 24 mesi.

La durata massima consentita rappresenta il limite di durata del contratto a tempo determinato acasuale per i primi 12 mesi ovvero per la prima attivazione e le eventuali proroghe nei limiti dei 12 mesi, con indicazione specifica delle causali dal primo rinnovo e per le proroghe che superano i 12 mesi di durata complessiva.

In caso di superamento del predetto limite, il rapporto di lavoro si considera, quindi, a tempo indeterminato, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, tenendo conto anche dei periodi durante i quali il lavoratore è stato inserito nell'organizzazione del datore di lavoro tramite un contratto di somministrazione (con riguardo alla sola somministrazione a tempo determinato) aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti fra i medesimi soggetti. Quanto invece alle proroghe, la riforma prevede che il contratto a termine inizialmente stipulato possa essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solamente quando la durata iniziale è inferiore a 24 mesi, per un massimo di quattro volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti e dei rinnovi.

**Quanto al profilo sanzionatorio**, la Legge 96/2018, allo scopo di sottolineare la forza normativa del nuovo obbligo di causalità generalizzata per i rinnovi di tutti i contrat-

ti a termine, anche dei contratti di durata iniziale inferiore ai 12 mesi e dei nuovi limiti delle proroghe, ha previsto che in caso di rinnovo del contratto a termine, in assenza delle causali giustificative ovvero di proroga del contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi senza causale, il contratto rinnovato o prorogato si trasformi in contratto a tempo indeterminato. Se il numero delle proroghe è superiore alle quattro previste dalla legge, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

La stessa Legge 96/2018, con l'intenzione di rendere meno stringente per il lavoratore assunto a tempo determinato la tempistica per l'impugnazione del contratto a tempo determinato, ha anche stabilito che il contratto a termine deve essere impugnato, a pena di decadenza, con qualsiasi atto scritto (idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore) ed entro 180 giorni dalla cessazione del contratto. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di ulteriori 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

**Sul piano contributivo**, il ricorso al contratto a tempo determinato richiede un incremento dei costi attraverso un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponi-

bile ai fini previdenziali (con meccanismi di parziale restituzione) ad eccezione delle assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti e di quelle assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali. Tale contributo viene ora aumentato dello 0,5% in occasione di ogni rinnovo di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con l'effetto che per il primo rinnovo il contributo addizionale sarà pari all'1,9%, per il secondo rinnovo al 2,4%, per il terzo rinnovo al 2,9% e così a incremento progressivo per ogni successivo rinnovo. Anche tale meccanismo è stato introdotto con l'evidente obiettivo di aumentare i costi dell'assunzione a tempo determinato e scoraggiare l'utilizzo da parte dei datori di lavoro. Nei fatti, così facendo, il datore di lavoro, ove possibile, sarà indotto a procedere all'assunzione a tempo determinato di nuovi lavoratori.

**Portatrice di assoluta confusione è la previsione di un regime transitorio, che avrebbe dovuto allontanare l'impatto negativo della nuova disciplina sui contratti a tempo determinato in corso ed a breve scadenza.**

L'art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 87/2018 come modificato dalla L. 96/2018 prevede che le nuove disposizioni del comma 1, si applichino ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, (cioè dal 14 luglio 2018) ma anche ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a tempo determinato che risultavano in corso alla stessa data

se successivi al 31 ottobre 2018.

Alla data di stesura del presente articolo, purtroppo, non sono ancora stati emanati i sospirati chiarimenti ufficiali anche se la tematica è stata oggetto di varie analisi e commenti apparsi sulla stampa specializzata.

Probabilmente, la formulazione della norma ha creato non pochi problemi anche tra gli interpreti ministeriali, in particolar modo per quanto riguarda l'individuazione delle situazioni nelle quali si può applicare la previgente disciplina.

Tale disposizione normativa può potenzialmente danneggiare anche gli stessi lavoratori. Laddove, infatti, alla data del 31 ottobre 2018 un dipendente a tempo determinato abbia già maturato un periodo di lavoro superiore a 24 mesi, non essendo il contratto ulteriormente prorogabile né rinnovabile, perderà la prospettiva di un ulteriore anno di impiego.

Dall'altro verso un datore che ritenga di non potersi impegnare con una trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato sceglierà probabilmente di assumere un nuovo lavoratore.

**Qui di seguito indico, tra le tante, tre situazioni, ricorrenti, che si possono prospettare:**

1. contratti a tempo determinato in essere prima del 14 luglio 2018, ancora in corso, con scadenza prima del 31 ottobre 2018: tali contratti possono essere prorogati, applicando la precedente disciplina entro il 31 ottobre 2018;

2. contratti a tempo determinato in essere prima del 14 luglio 2018, ancora in corso, con scadenza successiva al 31 ottobre 2018: vari commentatori sostengono che la proroga di tali contratti, anche se effettuata entro il 31 ottobre 2018, debba essere assoggettata alla nuova disciplina mentre altra dottrina è di parere contrario;

3. contratti a tempo determinato in essere prima di del 14 luglio 2018, rinnovati o prorogati nel periodo dal 14 luglio all'11 agosto 2018: durante tale periodo era vigente il testo del Decreto Legge n. 87/2018 nella versione originale del Decreto, senza le modifiche introdotte dalla Legge di conversione e l'assenza del periodo transitorio comporta l'immediata applicazione della nuova disciplina a tali proroghe e rinnovi, secondo il prevalente orientamento.

**In conclusione, tempus fugit ... e noi Consulenti del Lavoro, moderni Diogene, restiamo in attesa della lanterna del Ministero che possa illuminarci la via ed aiutarci a trovare non già l'essenza dell'Uomo Etico ma una più prosaica soluzione alla sciarada legislativa.**

Salvatore Verga  
CdL in Torino

## # IL SILENZIO DEI SAPIENTI

**Il Decreto Dignità e la relativa Legge di conversione sono entrati in vigore ormai da molto tempo, rispettivamente il 14 luglio ed il 12 agosto 2018, ma alcune novità sono ancora lontane dall'essere state comprese a fondo: il silenzio del Ministero del Lavoro, che alla stesura del presente intervento non ha ancora emanato alcun documento di interpretazione ed indirizzo, appare quantomeno inopportuno.**

In particolare, le nuove norme relative alle imprese che, ricevuti gli aiuti di Stato, trasferiscono l'attività produttiva al di fuori dei confini dello stato italiano (la cosiddetta "delocalizzazione") costituiscono un argomento che è finito rapidamente "sotto traccia", quasi ignorato dalla maggior parte degli osservatori: gli articoli 5 e 6 del Decreto 87 sono piuttosto complessi, dalla lettura difficoltosa, e fanno riferimento a norme comunitarie che non sono di utilizzo quotidiano da parte dei Consulenti del Lavoro.

Ciò nonostante, senza alcun timore di esporre le nostre opinioni, riteniamo che sulle pagine della rivista del Sindacato si debba tentare di esprimere un commento, rivolgendo un invito ai colleghi a proposito di un confronto interpretativo sempre utile.

Iniziamo allora con un paio di definizioni.

### **Delocalizzazione**

L'articolo 5 del Decreto Dignità (D.L. 87/2018) prevede un sistema di misure di contrasto alla delocalizzazione delle imprese che integra la disciplina previgente (commi 60 e 61 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014). A tale fine, per

delocalizzazione si intende il trasferimento di un'attività economica specificatamente incentivata, o di una sua parte, dal sito incentivato ad altro sito, ad opera di un'azienda beneficiaria di aiuti di Stato o di un'impresa che sia con essa in una posizione di controllo o collegamento, facendo riferimento all'articolo 2359 Codice Civile.

### **Aiuto di Stato**

Per aiuto di Stato si intende qualsiasi misura erogata mediante intervento statale idonea ad incidere sugli scambi fra gli stati membri UE, che conferisce al beneficiario un vantaggio e falsa (o minaccia di falsare) la concorrenza (art. 107 – Trattato sul Funzionamento della Unione Europea). Gli aiuti di Stato non sono proibiti a priori, ma possono essere fruiti entro i limiti del cosiddetto "de minimis". La circolare della Fondazione Studi n. 16/2018 ha individuato le seguenti tipologie di aiuto: sovvenzione, prestito agevolato, esenzione fiscale, esonero dal versamento dei premi, riduzione di oneri sociali e/o esonero dal versamento di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esonero dal pagamento di alcune imposte o tasse.

Proseguiamo adesso con una serie di scenari.

### **Decadenza dai benefici**

Un'azienda italiana oppure estera ma operante nel territorio nazionale, beneficiaria in una determinata area di aiuti di Stato finalizzati ad investimenti produttivi, decade dal beneficio medesimo se trasferisce l'attività economica (o una sua parte) fuori dal sito incentivato (in ambito nazionale, in altri Stati dell'Unione europea e negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo) entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o dal completamento dell'investimento agevolato.

La decadenza dal beneficio comporta la restituzione degli aiuti fruiti, maggiorati di interessi; le modalità di controllo delle procedure e di restituzione degli aiuti sono definite dalla Pubblica Amministrazione che ha erogato l'aiuto.

Le nuove sanzioni saranno applicate ai benefici concessi o banditi in data successiva al 14 luglio 2018, mentre per quelli concessi o banditi in data anteriore resta ferma l'applicazione del sistema sanzionatorio previgente (articolo 1, comma 60, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

### **Delocalizzazione di investimenti produttivi**

La norma nella sua definizione iniziale appare assolutamente soddisfacente, di stampo quasi "populista": le imprese che risultano beneficiarie di aiuti di Stato finalizzati all'effettuazione di investi-

# IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE

menti produttivi, e che effettuano entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata il trasferimento in un Paese extra UE dell'attività economica interessata dall'incentivo, decadono dal beneficio stesso con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto riconosciuto. Sono interessate alla norma in esame sia le imprese italiane sia quelle estere che operano nel territorio nazionale, indipendentemente quindi dalla loro origine. La normativa europea pone però limiti stringenti a questo principio, riducendone di molto la reale utilità: la sanzione infatti non si applica al trasferimento dell'attività produttiva in uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE), di cui fanno parte Islanda, Norvegia e Liechtenstein. È pur vero che da molti anni i nostri confini in termini economici sono quelli della U.E. (più gli altri stati "amici"), ma il primo aspetto da rilevare è che questa normativa non può realmente proteggere il lavoratore e le comunità che vivono sotto l'influenza degli insediamenti produttivi in Italia, perché resta assolutamente libera e senza vincoli la decisione dell'imprenditore di delocalizzare in altra località situata entro i confini dello SEE.

## **Tutela dei livelli occupazionali**

L'articolo 6 del Decreto Dignità è dedicato invece alla tutela dei livelli occupazionali: l'impresa che rice-

ve aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale decade dal beneficio se non garantisce il mantenimento dei livelli occupazionali richiesti. La norma sanzionatoria prevede che le imprese (intendendo anche in questo caso sia quelle nazionali che quelle estere operanti nel territorio italiano) beneficiarie di aiuti di Stato che prevedono la valutazione d'impatto occupazionale, qualora entro cinque anni dalla data di completamento dell'investimento riducano i livelli occupazionali dell'unità produttiva o dell'attività interessata in misura superiore al 10%, decadono dal beneficio stesso in misura proporzionale alla riduzione occupazionale, ovvero in misura totale in caso di riduzione del personale superiore al 50%. Sono ammesse le riduzioni occupazionali (cioè i licenziamenti) dovuti ad un giustificato motivo oggettivo, intendendosi per tali "le ragioni finalizzate a migliorare l'efficienza gestionale e la redditività dell'impresa, tali da determinare un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di posti di lavoro" (Camera e Senato – dossier del 30 luglio 2018). In altri termini, se le cose si mettono male e l'imprenditore deve riorganizzare l'azienda anche per mezzo di licenziamenti, i benefici fruiti sono fatti salvi.

## **Agevolazioni di Stato**

Le agevolazioni contributive attualmente in vigore che si configurano come aiuti di Stato leciti se restano

al di sotto del limite previsto per il settore merceologico (il regime del "de minimis") sono molteplici, ma ai fini delle norme sulla delocalizzazione occorre abbinare il predetto requisito a quello della necessaria valutazione dell'impatto occupazionale; escludendo quindi gli incentivi che rientrano fra gli aiuti di Stato ma non richiedono l'incremento occupazionale, quelli che richiedono l'incremento occupazionale ma non si configurano come aiuti di Stato, e le agevolazioni applicate ai rapporti di lavoro in essere ma non più concedibili per le nuove assunzioni.

Le ipotesi si riducono quindi alle sole fattispecie seguenti:

- incentivo occupazione NEET 2018 (Legge n. 205/2017, articolo 1 commi 100 e seguenti);
- esonero contributivo assunzioni nel Mezzogiorno (idem oltre al comma 893);
- bando INAIL incentivi alle imprese (citato dalla circolare Fondazione Studi n. 16/2018).

Saranno INPS e INAIL a definire i criteri di controllo e ad applicare le sanzioni secondo il principio già espresso a proposito della delocalizzazione.

### **Conclusioni**

A nostro parere risulta quindi evidente che ai fini della tutela dell'occupazione, la norma ha un effetto deterrente assai limitato a causa dell'esiguo numero di agevolazioni revocabili.

Inoltre, non essendo presenti ulteriori cenni a proposito dell'indirizzo della sede di lavoro, non ha alcuna rilevanza l'eventuale delocalizzazione dell'azienda, essendo unicamente richiesto il mantenimento dei livelli occupazionali prescritti.

L'abbinamento concettuale operato da molti commentatori fra gli articoli 5 e 6 quindi non regge: a condizione di rispettare i vincoli occupazionali richiesti, si potrà dunque delocalizzare fuori dal sito incentivato una attività produttiva senza perdere gli incentivi all'assunzione concessi in data successiva al 14 luglio 2018 e qualificabili come aiuti di Stato.

### **Il Governatorato più furbo del mondo**

Nel significato comune il termine

“delocalizzazione” ha assunto un significato negativo, che evoca un sapore amaro dovuto alla perdita di ricchezza che comporta il trasloco di una attività produttiva a noi vicina di cui godranno altri territori, altri lavoratori ed altri paesi.

Se però allarghiamo il concetto ad altre situazioni non puramente economiche, la delocalizzazione può assumere aspetti positivi soprattutto quando è possibile cogliere nuove opportunità non più presenti sul territorio di origine. È così che



**La forza di un team efficiente è il gioco di squadra.**

I nostri numeri del 2017:

<b>98%</b> Progetti approvati	<b>345</b> Imprese beneficiarie	<b>17.850</b> Ore di formazione
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

### **Gamma Servizi accompagna le società nei processi di sviluppo, progettando e gestendo piani di formazione finanziata.**

Le attività di intervento si concretizzano in progetti formativi aziendali, settoriali e territoriali che rispondono alle esigenze dei clienti su tematiche specifiche e trasversali: adempimenti normativi, innovazione di prodotto e di processo, posizionamento sul mercato, sistemi di gestione e nuove opportunità.

Nella sua esperienza trentennale, Gamma Servizi ha costruito un modello di successo, riconosciuto dalla propria clientela e dai principali enti finanziatori.

**Gamma Servizi,  
professionalità e passione dal 1986.**

è iniziata la tradizione ormai secolare delle corse motociclistiche su strada dell'Isola di Man.

Nei primissimi anni del '900 i nostri antenati si resero conto ben presto che lo sport motoristico comporta notevoli rischi per i piloti e gli spettatori. I circuiti come li intendiamo oggi non erano ancora stati costruiti e nell'Inghilterra dei primi anni del '900 l'unica soluzione efficace fu il divieto di effettuare corse motociclistiche sulle comuni strade pubbliche. I temerari dell'epoca, per nulla scoraggiati, trovarono subito una nuova casa sull'Isola di Man, un delizioso pezzo di terra situato nel mare d'Irlanda a metà strada (si fa per dire) fra Liverpool e Dublino.

L'isola ancora oggi non fa parte del Regno Unito: è un territorio indipendente che risponde unicamente a Sua Maestà la Regina (e non certo al Parlamento di Londra), la quale esercita l'autorità per mezzo di un Governatore rappresentante della Corona con funzioni di controllo; il Parlamento di Tynwald, attivo dal 979 ai tempi dell'occupazione vichinga, è autonomo e libero di emanare le proprie leggi, di emettere la propria moneta (la sterlina dell'Isola di Man) e di organizzare corse su strada. Dal 1907 dunque l'Isola di Man è "Road Racing Capital of the World" perché ospita una gara motociclistica, denominata "Tourist Trophy", nota in tutto il mondo per il suo immane fascino tradizionalista ma anche per la sua tremenda pericolosità. Chi scrive ha visitato come turista per ben tre

volte l'Isola in occasione delle sue gare, ovviamente sempre in sella ad una moto, per godersi fino in fondo l'atmosfera di passione che emanano i 60 km del circuito, su tratti di strada resi celebri dai più grandi campioni della storia del motociclismo, da affrontare a tutto gas fra paeselli bucolici (Crosby, Ballacraigne, Kirk Michael, Ballaugh), boschi (bellissimo il tratto di Glen Helen), veloci strade di campagna ed una collina alta 600 metri (lo Snaefell, per gli abitanti "the Mountain") con lo sfondo di prati verdi e mare blu.

Ma, leggende del motociclismo a parte, ho riportando anche la netta sensazione che quel lembo di terra in mezzo al mare sia abitato da gente davvero abile. Sfruttando appieno il suo status, ha legiferato senza scrupoli in ambito fiscale e finanziario guadagnandosi l'appellativo di "paradiso fiscale". Nella sola capitale Douglas hanno sede decine di banche ma, passeggiando per i suoi viali in stile vittoriano, se ne possono individuare solo alcune; tutte le altre sono banche d'affari minuscole in termini di metri quadri ma molto attive sul mercato finanziario speculativo.

Non è certo l'agricoltura, peraltro di prim'ordine, e neanche i milioni di sterline che portano i motociclisti che partecipano alla festa del "Tourist Trophy" a maggio e del "Manx Grand Prix" ad agosto, ad assicurare il tenore di vita degli abitanti dell'Isola, ma la difesa di un liberismo economico e finanziario spregiudicato che sfrutta fino in fondo tutti



La statua in onore di Joey Dunlop, 26 volte vincitore del Tourist Trophy

i difetti e le storture imposte delle rigide politiche fiscali continentali.

Vista dalla terrazza del pub di Creg Ny Baa, con il sottofondo di un quattro cilindri che urla tutta la sua esuberanza, Londra appare molto lontana e l'Europa sembra appartenere ad un altro pianeta.

**Gian Luca Bongiovanni**

CdL in Rivalta (TO)

## # E SE RIPARTISSIMO DALLE FONDAMENTA?

**In data 18 luglio 2018, Ance, Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e servizi e Agci Produzione e lavoro con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, hanno siglato il verbale di accordo che ha rinnovato il C.C.N.L. delle imprese edili ed affini industria e delle cooperative edili.**

L'accordo decorre dal 1° luglio 2018 e scadrà il 30 settembre 2020. Dopo due anni di trattative e due scioperi generali, nel mezzo di dieci anni di crisi senza precedenti che hanno determinato la perdita di numerosi addetti e la sparizione d'impresе storiche, il rinnovo del contratto proverà a ridare una boccata d'ossigeno a questo comparto ormai devastato, da sempre considerato motore trainante dell'economia. Le previsioni delle Casse Edili, per l'anno 2017-2018, non lasciano presagire confortanti segnali di ripresa ed i dati Istat del primo trimestre 2018 mostrano un'ulteriore flessione del numero degli occupati nelle costru-

zioni nella misura del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2017 mentre l'unico dato favorevole si può ricavare dalle ristrutturazioni e nelle riqualificazioni private. Nel preambolo dell'accordo si evidenzia che alla forza lavoro occupata nei cantieri edili è diventata spiacevole consuetudine applicare contratti collettivi diversificati con costi retributivi e previdenziali diversi ed utilizzare numerosi lavoratori con Partita Iva: tutti elementi che incidono negativamente sulle realtà imprenditoriali che operano correttamente. Tra i punti qualificanti dell'accordo, oltre al ritocco dei minimi salariali, un protocollo imprese-sindacati che contiene alcune azioni unitarie per il rilancio del settore, l'istituzione di un fondo sanitario per i lavoratori dell'edilizia, incentivi mirati a promuovere occupazione giovanile, nuove assunzioni e sostenere i prepensionamenti. In data 26 luglio 2018, le OO.SS. delle imprese artigiane, Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani e Clai Edilizia, hanno interrotto le trattative del rinnovo del contratto scaduto da oltre due anni. Le motivazioni esposte dagli artigiani riguardano il convincimento di non voler dare seguito ai contenuti del contratto dell'industria almeno fino a quando non verrà eliminato l'obbligo di

applicare i contenuti del contratto dell'industria a tutte le imprese iscritte alle Casse Edili, indipendentemente dal contratto collettivo applicato ai propri dipendenti. Nel comunicato congiunto si legge la seguente dichiarazione: *"Le imprese artigiane e Pmi non accetteranno mai di applicare coercitivamente l'accordo discusso e concordato in altri contratti collettivi"*.

Senza la pretesa di una trattazione esaustiva per limiti di spazio, andiamo ora ad individuare le principali novità introdotte dall'accordo di rinnovo.

### **Ente di formazione e sicurezza**

È prevista l'istituzione dell'Ente nazionale formazione e sicurezza che assumerà le funzioni attualmente svolte da Cncpt e Formedil; lo Statuto è da redigere entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, a cura di una Commissione paritetica composta da 18 membri creata appositamente.

Le funzioni dell'Ente saranno:

- fare sistema sia in ambito territoriale che nazionale;
- fare sinergia per ottimizzare i costi, per migliorare le funzionalità e l'efficacia;
- sostenere le relative missioni con l'obiettivo di incrementare la qualità dei servizi;
- realizzare un sistema unitario coeso, solidale e ancor più vantaggioso per le imprese e i lavoratori.

Il finanziamento dell'Ente, posto a carico degli organismi paritetici ter-





# RINNOVATO IL C.C.N.L. DELLE IMPRESE INDUSTRIALI EDILI E COOPERATIVE

ritoriali, è pari allo 0,04% da destinarsi al 50% alla funzione formativa ed al 50% alla funzione sicurezza.

## **Assistenza integrativa**

### **Fondo sanitario**

Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, le Parti stabiliscono di costituire un Fondo per l'assistenza sanitaria integrativa, operativo dal 1° gennaio 2019. Le Parti hanno concordato che il Fondo sarà alimentato da un contributo da versare su un valore minimo di 120 ore sulle seguenti voci retributive:

- minimo tabellare;
- contingenza;
- e.d.r.;
- indennità territoriale di settore.

Le percentuali di contribuzione saranno del 0,35% dal 1° ottobre 2018 e del 0,60% dal 1° gennaio 2019.

Relativamente agli impiegati la contribuzione, da versare dal 1° ottobre 2018 per il tramite della Cassa Edile oppure direttamente al Fondo Sanitario, scelta lasciata alla discrezionalità delle aziende, sarà pari allo 0,26% delle seguenti voci retributive:

- minimo tabellare;
- contingenza;
- e.d.r.;
- premio di produzione.

Tutte le prestazioni sanitarie in essere con le Casse Edili a livello territoriale decadranno automaticamente con decorrenza 1° gennaio 2019.

### **Contribuzione alle Casse Edili**

Dal 1° ottobre 2018 il contributo alle

Casse Edili è fissato nella misura del 2,25%, ferma restando, fino al 31 dicembre 2018, l'aliquota dello 0,25% per le prestazioni sanitarie. Dal 1° gennaio 2019 decade questa contribuzione, assorbita dallo 0,60% per il Fondo Sanitario. Le ulteriori prestazioni agli operai, fatto salvo quanto previsto dal Fondo Sanitario, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% sull'anzidetto 2,25%. Dal 1° gennaio 2019 le prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie saranno erogate dalle Casse Edili nella misura dello 0,45% sul predetto contributo dello 2,25% alla Cassa Edile. La restante aliquota del 1,05%, confermati i rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, sarà finalizzata a misure di premialità nei confronti delle aziende e al rilancio del settore. La nuova aliquota del 2,25% di contributo alla Cassa Edile, sarà obbligatorio per tutte le imprese iscritte alla Cassa stessa, indipendentemente dal C.C.N.L. applicato.

### **Ente unificato territoriale**

Le parti sociali hanno ribadito la necessità di accorpate sull'intero territorio nazionale la Scuola Edile e il Cpt.

### **Fondo prepensionamenti contribuzione per lavori pesanti ed usuranti**

Dal 1° ottobre 2018 le risorse accantonate nelle Casse Edili in relazione al contributo per lavori pesanti e usuranti, saranno utilizzare esclusivamente per anticipare l'accesso al

pensionamento o a forme anticipate di pensionamento per gli operai secondo modalità che saranno definite da apposito regolamento. Dal 1° ottobre 2018 il contributo dello 0,10% di cui al punto 3 dell'art. 24 del presente C.C.N.L. è elevato allo 0,20% della retribuzione.

### **Fondo per l'occupazione**

Dal 1° ottobre 2018 le aziende verseranno alle Casse Edili un contributo pari dello 0,10% dei seguenti elementi retributivi:

- minimo tabellare in vigore al 1° luglio 2018;
- contingenza;
- e.d.r.;
- indennità territoriale di settore.

Tale contribuzione è destinata a finanziare il Fondo per l'occupazione, finalizzato ad incentivare le assunzioni ed il ricambio generazionale secondo le modalità che saranno definite in un apposito regolamento redatto da una Commissione paritetica.

### **Classificazione del personale**

Al fine di omogenizzare il trattamento economico delle Cooperative con quello dell'Industria, sono soppressi con decorrenza 1° luglio 2018 i livelli 8 e 8Q. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici preesistenti.

### **Aumenti retributivi**

Nel rinnovo sono previsti nuovi importi per i minimi tabellari con decorrenza luglio 2018, luglio 2019 e settembre 2020.

**Edilizia Industria**

LIVELLO	RETRIBUZIONE MENSILE		
	LUGLIO 2018	LUGLIO 2019	SETTEMBRE 2020
1	860,36	870,36	895,36
2	1.006,62	1.018,32	1.047,57
3	1.118,46	1.131,46	1.163,96
4	1.204,51	1.218,51	1.253,51
5	1.290,52	1.305,52	1.343,02
6	1.548,63	1.566,63	1.611,63
7	1.720,71	1.740,71	1.790,71

**Cooperative Edilizie**

LIVELLO	RETRIBUZIONE MENSILE		
	LUGLIO 2018	LUGLIO 2019	SETTEMBRE 2020
1	878,21	888,21	913,21
2	1.004,74	1.016,14	1.044,64
3	1.118,92	1.131,62	1.163,37
4	1.202,93	1.216,58	1.250,71
5	1.342,45	1.357,75	1.396,00
6	1.580,74	1.598,74	1.643,74
7	1.840,20	1.861,20	1.913,70
8	2.195,49	2.220,49	2.282,99

**Previdenza integrativa**

Dal 1° ottobre 2019 il contributo a carico dell'azienda, pari all'1% della retribuzione utile ai fini del TFR al Prevedi ed all'1,1% del minimo di retribuzione, contingenza ed e.d.r. a Previdenza Cooperativa, è aumentato secondo gli importi espressi in euro indicati in tabella.

LIVELLI	EDILIZIA INDUSTRIA	EDILIZIA COOPERATIVE
1	2,00	2,00
2	2,34	2,28
3	2,60	2,54
4	2,80	2,73
5	3,00	3,06
6	3,60	3,60
7	4,00	4,20
8		5,00

**Apprendistato**

Viene istituita una Commissione bilaterale per la stesura, da effettuarsi entro il 15 settembre 2018, della nuova disciplina della tipologia contrattuale.

**Erica Maurino**  
CdL in Pinerolo (TO)

# # CINQUE ANNI PIU' DI DUMAS

## IL TRAVAGLIATO PERCORSO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE

**L'indennità di vacanza contrattuale (di seguito, ove d'uopo, IVC) è un istituto contemplato per la prima volta nel nostro sistema di relazioni industriali dall'Accordo Interconfederale firmato il 23 luglio 1993 tra Governo e Parti Sociali, in virtù del quale, dopo un periodo di inerzia ad opera delle Parti a rinnovare il CCNL, o a negoziare la piattaforma politico-programmatica dello stesso, per una durata di tre mesi dalla data di scadenza, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato deve essere corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione.**

L'importo di tale elemento, da corrispondersi a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali conglobati; decorsi sei mesi di vacanza contrattuale detto importo diventa pari al 50% dell'inflazione programmata, con cessazione dell'erogazione a decorrere dall'accordo di rinnovo del contratto.

La *ratio* che sorresse l'istituto oggetto dell'intesa mirava a dare risposte concrete agli attori del sistema di relazioni sindacali che necessitavano di processi di negoziazione dei contratti collettivi formalizzati e coerentemente regolamentati, al fine di disincentivare azioni collettive ovvero comportamenti individuali delle parti atti a ritardare le trattative per il rinnovo del contratto. L'IVC avrebbe dovuto rappresentare il presupposto di carattere sanzionatorio volto ad incentivare, parallelamente,

il rinnovo del contenuto economico e normativo dei contratti collettivi.

In dottrina, il periodo complessivo di quattro mesi, tre mesi prima ed un mese dopo la scadenza del contratto collettivo, è stato letto come espressa previsione tra i firmatari del contratto di una pausa di raffreddamento, la quale assume la veste di vera e propria clausola di tregua. Nell'ambito della contrattazione decentrata, aziendale o territoriale, la clausola di tregua consiste in un impegno delle parti firmatarie del contratto collettivo decentrato a non promuovere ovvero appoggiare eventuali rivendicazioni su materie già disciplinate dal livello negoziale categoriale o interconfederale<sup>1</sup>.

La clausola di tregua comporta, come conseguenza in caso di violazione, «l'anticipazione o lo slittamento [a seconda di quale delle due parti abbia causato l'interruzione del periodo di raffreddamento, *nda*]

<sup>1</sup> Ghezzi G. e Romagnoli U., *Il diritto sindacale*, Bologna, 1997, p. 185.

di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale»; una tale previsione risponde alla necessità di far maturare le condizioni per un proficuo svolgimento dei negoziati ed una loro rapida conclusione<sup>2</sup>. Tale regime sanzionatorio, nell'ipotesi di inottemperanza alla clausola contrattuale, è stato oggetto di aspre critiche da parte della dottrina: il professor Alleva, su tutti, ritiene che questa sia di entità esigua e operi solo nei confronti dei lavoratori, perché la serrata è già negativamente valutata dal nostro ordinamento giuridico<sup>3</sup>.

In giurisprudenza, si è discusso del profilo retributivo dell'indennità di vacanza contrattuale, in dipendenza del quale si può pacificamente affermare, stante un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia<sup>4</sup>, che l'indennità in parola, da un lato, non costituisce voce retributiva autonoma bensì incremento, ancorché forfetizzato, della retribuzione, di cui diviene parte integrante, dall'altro, è un aumento retributivo, riferito ad un periodo continuativo, anche se di fatto corrisposto posticipatamente in conseguenza del ritardo con cui è stato raggiunto l'accordo di rinnovo.

Fisiologici corollari del carattere retributivo dell'IVC e della continu-

<sup>2</sup> Giugni G., *Diritto sindacale*, Bari, 2011, p. 167.

<sup>3</sup> Alleva P.G., *L'accordo del 23 luglio 1993: un'analisi critica*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, vol. I, 1993, n. 2, pp. 243 ss..

<sup>4</sup> Cfr. Cass. sent. n. 16330 del 13/07/2009, Cass. sent. n. 15991 del 08/07/2009 e Cass. sent. n. 24639 del 23/11/2009.



+5

ità della sua corresponsione sono la natura retributiva anche delle indennità di vacanza contrattuale corrisposte *una tantum*, l'esclusione dall'applicazione del regime della tassazione separata previsto dal nostro ordinamento tributario per gli arretrati, il computo ai fini della determinazione della retribuzione utile TFR a norma dell'art. 2120 Codice Civile e l'imponibilità ai fini previdenziali per compatibilità con i principi contenuti ed acquisiti nella disciplina pattizia e regolamentare.

L'intesa del 15 aprile 2009 attua l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, accordo separato non siglato dalla CGIL, riformando il sistema delle relazioni industriali così come definito dalle Parti sociali nel 1993. L'intesa ha previsto con carattere sperimentale per quattro anni, e cioè fino all'aprile 2013, la soppressione dell'indennità di vacanza contrattuale. Infatti, per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, il contratto collettivo nazionale di lavoro di

categoria definisce tempi e modalità per la presentazione delle proposte da parte delle organizzazioni datoriali e sindacali, relative alla modifica delle disposizioni economiche e normative previste dalla contrattazione nazionale, aziendale o territoriale, nonché i tempi di apertura e lo svolgimento dei negoziati, tenuto conto che le proposte per il rinnovo debbano essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, per consentire l'apertura della trattativa. L'accordo ha stabilito, inoltre, che la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo debba darne riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse; solo nell'ipotesi in cui non vengano rispettate procedure e tempistiche dettate dal citato Accordo Interconfederale, verrà riconosciuta «una copertura economica [trattasi dell'IVC, *nda*], nella misura che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo».

Tuttavia, a parere di chi scrive, è miope per un duplice ordine di ragioni, che di seguito verranno discusse, la lettura e l'interpretazione dell'Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009 nella misura in cui, per i contratti scaduti successivamente al 1° novembre 2009, l'indennità di vacanza contrattuale spetterebbe solo ai lavoratori in servizio al momento del rinnovo ed in dipendenza delle previsioni dello stesso; lettura ed interpretazione che ha fornito anche la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con parere n. 1 del 12 maggio 2009, senza considerare il limitato orizzonte temporale desunto dalla natura sperimentale dell'accordo e senza tornare a posteriori sulle osservazioni espresse.

In primo luogo, l'Accordo Interconfederale discusso è stato un accordo separato che non ha visto apposta la firma della CGIL. Senza entrare nel merito dell'efficacia soggettiva degli accordi separati, giova ricordare che l'esercizio dell'autonomia privata collettiva non può legittimamente prescindere quantomeno dal criterio della maggiore rappresentatività ovvero della maggiore rappresentatività comparata, così come individuato dalla regolamentazione pattizia – anche successiva, si pensi all'Accordo del 10 gennaio 2014 – o dalla giurisprudenza in assenza di un fondamento di tipo positivo<sup>5</sup>.

In secondo luogo, la natura sperimentale dell'Accordo separato del

<sup>5</sup> Lunardon F., *Il contratto collettivo aziendale: soggetti ed efficacia*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, vol. I, 2012, n. 133, p. 52.

15 aprile 2009 presuppone esplicitamente una temporaneità delle previsioni pattizie ivi contenute; temporaneità che si è esaurita nell'aprile 2013, tenuto conto che gli accordi interconfederali intervenuti successivamente, quali l'Accordo del 28 giugno 2011 e del 9 marzo 2018, hanno sì ridiscusso il sistema di relazioni industriali e il rapporto tra i livelli della contrattazione, ma non anche riformato l'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale. Ne consegue, ad avviso dello scrivente, che può legittimamente ritenersi ancora vigente l'impianto normo-economico delineato nel 1993 intorno all'IVC, non essendo stato superato nei fatti e negli intenti dalle Parti Sociali.

Tale considerazione, tuttavia, si scontra con una contrattazione di primo livello che, come spesso è accaduto nelle esperienze sindacali più recenti, si cimenta in opinabili esercizi di composizione in prosa che ripropongono pedissequamente e bovinamente il contenuto delle norme di legge o delle disposizioni degli Accordi Interconfederali. Tale *modus operandi*, da un lato, si pone in contrasto con le riserve che la legge in misura sempre più frequente, a partire dalle riforme del mercato del lavoro del 2003 e del 2012 e sino alle recenti esperienze dei decreti attuativi del *Jobs Act*, ha attribuito alla contrattazione collettiva, permettendo di derogare la fonte del diritto dalla quale la materia disciplinata trae origine, in tutte le ipotesi in cui intervengono

variazioni di carattere legislativo; basti pensare a quanto recentemente accaduto in materia di contratti a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato ad opera del c.d. Decreto Dignità, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2018. Dall'altro lato, tali variazioni di carattere legislativo, intervenute successivamente alla data di stipula dei contratti collettivi, determinano una marcata alea nell'interpretazione e nell'applicazione dei contratti stessi. Infatti, esempio lapalissiano di quanto *ut supra* considerato, è la previsione di natura obbligatoria in materia di rinnovo del contratto collettivo per gli operatori della formazione professionale convenzionata datato 8 giugno 2012. Il predetto CCNL, con scadenza della parte normativa ed economica fissata al 31 dicembre 2013, non è stato più da allora oggetto di rinnovo, ancorché disciplini i rapporti di lavoro in un settore merceologico particolarmente significativo nel nostro tessuto produttivo, come quello della formazione professionale; l'articolo 20 del CCNL Formazione Professionale, ai commi 1 e 2, ripropone il contenuto dell'Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009 allora vigente, sebbene come detto, il secondo sia un accordo separato nonostante il primo veda la firma della federazione FLC-CGIL, seppur preveda al comma 3 che «per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 6 mesi prima della scadenza del contratto».

Il richiamo all'istituto della vacanza

contrattuale, senza la previsione di un apparato sanzionatorio di carattere economico specificatamente disciplinato, pone profondi dubbi di carattere interpretativo e applicativo, atteso che l'impianto regolamentare mutuato dall'accordo del 1993, quindi ben venticinque anni or sono, non è stato ad oggi oggetto di superamento ovvero revisione strutturale, con conseguente auspicio che a farlo siano le Parti Sociali a livello interconfederale distogliendo per un attimo l'attenzione dall'annoso tema della rappresentatività. D'altronde, l'aleatorietà che ne discende costituisce fulcro di tangibile controversia per tutti quei datori di lavoro del settore della formazione professionale, come di altri settori che versano nella medesima condizione (il CCNL Telecomunicazioni, a titolo esemplificativo, fino all'accordo di rinnovo del 23 novembre 2017), che non hanno riconosciuto cautelativamente l'IVC ai lavoratori del settore, i quali potrebbero rivendicare differenze retributive a tale titolo, oltre oneri, con riferimento ad un arco temporale oggi vicino al lustro.

**Mattia Galli**

CdL in Pinerolo (TO)

## #UN PIENO DI DUBBI



### **L'obbligo di emissione della fattura elettronica per cessioni di carburanti per autotrazione, già fissato al 1° luglio, slitta al 1° gennaio 2019.**

Pertanto, per i prossimi sei mesi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburante: è quanto prevede il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018. Quest'ultimo Decreto si accompagna ai numerosi interventi normativi ad opera della Legge di Bilancio 2018, finalizzati a prevenire ed a contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA. È probabilmente per questa ragione che il Legislatore aveva deciso di anticipare al 1° luglio 2018, rispetto alla decorrenza del 1° gennaio 2019 prevista per la generalità delle operazioni verso i "privati", il nuovo obbligo di emissione della fattura

elettronica per le cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione.

Il rinvio al 2019 non si estende alla totalità del settore "carburanti"; infatti, restano fuori dallo slittamento gli acquisti di carburanti effettuati dai "privati consumatori", che dal 1° luglio 2018 continuano ad essere esonerati dall'obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale ma l'esercente l'impianto di distribuzione sarà obbligato alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In fase di prima applicazione, tale adempimento, con provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, è stato limitato alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore effettuate da-

gli operatori che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatori di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Con un successivo provvedimento, l'adempimento sarà progressivamente esteso, sino al termine del 1° gennaio 2020, a tutte le ulteriori categorie di soggetti passivi che effettuano cessioni di carburanti. Restano fuori dalla proroga anche le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito degli appalti pubblici, anche se alcuni aspetti sono ancora da chiarire, quali ad esempio che cosa si intenda per "filiera delle imprese".

Lo slittamento al 2019 della e-fattura per le vendite di benzina e gasolio per autotrazione vale solo per gli impianti stradali in quanto dal 1° luglio è scattato comunque l'obbligo della fattura elettronica per tutti gli altri soggetti della filiera di produzione e distribuzione quali, ad esempio, compagnie petrolifere, grossisti, intermediari etc. Sono, inoltre, coinvolti anche i distributori stradali di carburante e anche quegli "utilizzatori finali" (ossia le imprese ed i lavoratori autonomi) che, pur rifornendosi presso gli im-

## FATTURA ELETTRONICA PER I CARBURANTI: CHE COSA SLITTA AL 2019?

pianti stradali, acquistano i prodotti dal grossista o dalla compagnia petrolifera sulla base di contratti di somministrazione "a catena" (c.d. netting), usuali nel settore della distribuzione di carburante. Restano, invece esclusi, per il momento, i c.d. carbogestori, a seguito delle modifiche apportate al Decreto sulla base delle pressioni fatte dalla categoria stessa.

Seppur abbiamo finora fatto riferimento all'obbligo di emissione della fattura elettronica vi è tuttavia da rilevare che se tale scenario vale per coloro che possono definirsi "fornitori", pare che dall'altro lato il "cliente" non abbia l'obbligo di ricevere la fattura in formato elettronico, anche nel caso in cui sia soggetto passivo IVA. Infatti, nella nota tecnica dell'Agenzia Entrate, si evidenzia che il fornitore possa emettere fattura elettronica anche nei confronti di coloro che non possiedono il "codice destinatario" od il recapito PEC; in tal caso, ai destinatari della fattura, è data facoltà di poter scaricare la fattura dall'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Il D.L. n. 79/2018 fa slittare al 1° gennaio 2019 anche le disposizioni che prevedono la soppressione della normativa inerente la scheda carburante. Questa modalità di documentazione dell'acquisto del carburante stesso resta in vigore fino a fine 2018 facendone diventare però l'utilizzo facoltativo in quanto le disposizioni che prevedono l'obbligo di "tracciabilità" dei pagamenti

ai fini della deducibilità del costo e della detrazione IVA degli acquisti di carburante, in vigore dal 1° luglio 2018, non sono stati rinviati al 2019. Pertanto, la tracciabilità dei pagamenti e l'obbligo dei soggetti passivi dell'IVA di documentare mediante fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali ne rende superflua la tenuta.

Per riassumere, dal 1° luglio 2018 si prospettano varie possibilità per i soggetti IVA che acquistano carburante, i quali possono scegliere tra la fattura elettronica, la scheda carburante o il pagamento con strumenti tracciabili.

Nel primo caso il soggetto IVA all'atto dell'acquisto di carburante può comunque chiedere l'emissione della fattura elettronica, ancorché il gestore dell'impianto sia tecnicamente attrezzato per il rilascio del documento informatico. Se così non fosse, non essendo ancora in vigore l'obbligo, il gestore potrà rifiutarsi di emettere fattura elettronica? Per rispondere compiutamente a tale domanda si attendono chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In ogni caso il pagamento dovrà essere effettuato non in contanti ma con modalità "tracciabile" quindi con carte prepagate, carte di credito, bonifici, assegni etc.

La seconda possibilità di cui dispone il contribuente coincide con il prosieguo dell'utilizzo della scheda carburante sino a dicembre 2018 ma poiché, come già ribadito, il pagamento deve essere "tracciabile"

anche se si utilizza questa modalità non sarà più possibile utilizzare i contanti se si vuole dedurre il costo del carburante e detrarre l'IVA ai fini fiscali.

La terza ipotesi è quella di servirsi solo della tracciabilità dei pagamenti senza utilizzare né la fattura elettronica né la scheda carburante in quanto le ricevute che ne attestano il pagamento (estratti conto bancari e/o ricevute bancomat e carte di credito) sono considerate mezzi idonei in base alla normativa fiscale ai fini della deducibilità del costo e detraibilità dell'IVA.

Per concludere, l'utilizzo della terza ipotesi appare ad oggi la più semplice, in considerazione dell'obbligo del pagamento tracciabile e la non utilità di compilazione della scheda carburante, probabilmente anche per coloro che l'hanno comunque utilizzata fino a giugno 2018.

Al momento, noi operatori restiamo in attesa di molteplici chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria e confidiamo nell'eventualità della disapplicazione delle sanzioni, previste in caso di comportamenti errati o difformi tenuti dai contribuenti, almeno in questa prima fase di applicazione di questa "nuova" normativa che sta rivoluzionando la nostra consolidata abitudine all'uso del cartaceo.

**Sonia Alemanni**  
CdL in Torino

## #L'INSIDIA NASCOSTA

### Quali sono le novità e cosa devono attendersi le ASD dalla Riforma del Terzo Settore? Si avrà, in tempi ragionevolmente celeri, auspicabile chiarezza sulle modalità di gestione del rapporto con i tecnici e gli istruttori?

Nell'attesa d'un prossimo appuntamento, nel corso del quale andremo a trattare con maggior dettaglio tali problematiche, portiamo l'attenzione su un particolare tema: la deriva dello Stato di diritto ed il fallimento del piano di sviluppo della vigilanza tributaria e del lavoro anche nel mondo delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche.

Il 2018 era iniziato, per il settore dello sport dilettantistico, all'insegna di grandi novità che hanno spalancato la porta a mille scenari, proprio come la sceneggiatura d'un film, dove il regista (lo Stato) conosce il copione (Riforma del Terzo Settore) ed ha scelto il casting (Associazioni, A.S.D., S.S.D., sportivi, tecnici, etc.) ma è privo delle risorse economiche per realizzarlo (decreti attuativi) o, forse, stratonato da più parti, non dispone della necessaria forza per imporre quella sintesi indispensabile per promulgare norme chiare, compatibili con un settore mediamente povero, che si regge principalmente sul volontariato e che, per sopravvivere, ha un impellente bisogno di regole semplici e speciali allo stesso tempo. Su questo set gli attori e le comparse si sono ritrovati, pieni di incertezze, a brancolare nel buio, nell'attesa d'essere chiamati a recitare ciascuno la propria parte, consapevoli della missione a tutela della salute di una popolazione che, con una certa schizofrenia tutta italiana, pratica attività sportive.

Perciò, senza perdere altro tempo in chiacchiere da bar ed in "ma, sè, chissà", andiamo ad esaminare alcuni aspetti che questa Riforma ha riservato alle A.S.D. e alle S.S.D.

I botti dello scorso Capodanno, oltre rinvii ed altre amenità assortite, ci avevano lasciato in eredità l'istituzione del **nuovo Registro delle associazioni e società sportive**. Infatti, il CONI, con la *Deliberazione n° 1574 del 18 luglio 2017*, in sole 12 paginette, era riuscito ad emanare il "Regolamento di funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche", il cosiddetto "Registro CONI 2.0".

Era articolato in due sezioni e precisamente:

- sezione a) pubblica, accessibile a chiunque la voglia consultare;
- sezione b) riservata, accessibile solamente ai soggetti dotati di username e password.

Ed in quella lettera b) si nascondeva l'insidia poiché, inclusi tra quegli utenti ci sono l'Agenzia delle Entrate e l'INPS che, a detta dell'Ente gestore, vi possono accedere "per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

La sezione b) è inoltre disponibile, previa richiesta motivata, alle altre istituzioni pubbliche che possono chiedere al CONI "l'estrazione dei dati ivi inseriti". Chiariamo che la delibera riguarda tutte le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche affiliate al CONI per il tramite delle FSN (Federazioni Sportive Nazionali), delle DSA (Discipline Sportive Associate) nonché degli EPS (Enti di Promozione Sportiva). Conseguentemente, tutti questi organismi hanno chiesto ai propri affiliati di inserire nel registro

telematico i dati richiesti dal CONI, quali, ad esempio, i dati economici di bilancio, per la verità ancora facoltativo per il momento anche se la facoltà, pare, sia esclusivamente limitata al 2018.

Come detto quindi, nel regolamento si cela, oltre all'utile disponibilità consultiva concessa erga omnes e specifica ai soli operatori del settore, l'insidia del libero accesso ai dati anche da parte degli Enti preposti alla vigilanza e al controllo che, in uno Stato che dovrebbe essere di diritto ma non è più in grado di organizzare un efficiente programma ispettivo, sfrutta in maniera subdola gli strumenti e le banche dati pubbliche per svolgere illegittimamente, con interventi confusi e massivi, la caccia alle eventuali irregolarità.

Ricapitolando, il Registro 2.0 sarà consultabile:

- da ogni ASD e SSD al solo scopo di visionare e verificare i dati degli iscritti;
- in via esclusiva dalle Federazioni, Discipline Associate ed Enti (FSN, DSA, EPS) che potranno anche caricare, al suo interno, ulteriori informazioni;
- dai soggetti di volta in volta abilitati;
- dal CONI, con periodicità trimestrale, al fine di generare un flusso di dati che verrà trasmesso al MEF (Ministero delle Finanze) per l'inserimento nella sua piattaforma informatica;
- ad libitum dai servizi ispettivi degli enti preposti al controllo quali Agenzia delle Entrate ed INPS.

Un quadro di fondo che disegna i contorni d'una deriva che dovrebbe preoccupare tutti i cittadini. Così come sarebbe avvenuto con l'ormai



# IL FUTURO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

scongiurato obbligo d'invio telematico del LUL, ci troviamo nella condizione in cui, anziché operare legittime politiche e azioni di controllo, mettiamo a disposizione degli ispettori dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, degli Ispettorati del Lavoro e degli operatori INPS, dati massivi sui quali investigare che travalicano sia i limiti oggettivi del civile diritto alla privacy sia i vincoli tipici di uno Stato di diritto.

Anche il flusso trimestrale preoccupa. Secondo quanto sostengono i soliti ben informati, permetterà il transito di dati che consentiranno all'AdE di incrociare le Certificazioni Uniche dei compensi, le dichiarazioni IVA ed i rendiconti o bilanci. Quando non verrà rilevata corrispondenza nei dati, desumiamo, potranno scattare ulteriori controlli da parte dell'Ufficio preposto.

Se ne deduce che gli effetti di un pressante metodo di osservazione dei dati d'interesse fiscale saranno una concentrazione di risorse nella ricerca dell'eventuale sommerso prodotto dal *Terzo Settore* anche per l'anno 2019 e seguenti.

Il mondo esentasse dell'Associazione è sempre più sotto la lente di ingrandimento del Fisco che vorrà in tutti i modi stringere le maglie e cercare i "furbetti" che tentano di evadere o eludere le tasse; obiettivo peraltro sacrosanto tuttavia inquinato da una modalità operativa che lascia molti dubbi sulla sua legittimità.

Del resto un'altro recente cambiamento, che rasenta a nostro parere la delazione, è la possibilità concessa alla SIAE di svolgere controlli fiscali sulle contabilità di tutte le associazioni: infatti, fino al 2017 la

Società, nata per tutelare i diritti di autori ed editori, poteva effettuare verifiche sulla regolarità tributaria solamente nei confronti delle ASD che avevano operato l'opzione per il regime forfettario, semplificato e facoltativo, di cui alla legge 398. Da quest'anno la SIAE può chiedere documentazione, operare verifiche e rilevare irregolarità anche nei confronti delle associazioni in possesso del solo codice fiscale e che sono impegnate esclusivamente in attività istituzionali. In pratica un privato che viene pagato dallo Stato per svolgere compiti strettamente riservati alla Pubblica Amministrazione per il tramite delle strutture a ciò preposte.

È passato quasi in sordina l'altro stravolgimento dell'anno, peraltro atteso da tempo, che ha previsto l'aumento del compenso oltre il limite sancito dalla legge 342/2000, dagli storici 7.500 euro ai più adeguati 10.000 euro con effetto dal 1° gennaio 2018.

Quest'ultima novità potrebbe rivelarsi, per le ASD, una trappola suggestiva. Sarà quindi doveroso prestare la massima attenzione affinché questa importante opportunità venga utilizzata solamente per i collaboratori sportivi dilettanti.

Perché questa raccomandazione? Perché, finché l'Ente esponenziale dello Sport Italiano non interverrà ad integrare, completandola, la norma contenuta nella Legge di Bilancio, gli operatori del settore avranno due possibilità: continuare ad applicare la disciplina di cui all'art. 67 del T.U.I.R. o equiparare i compensi degli sportivi ai co.co.co. (ma senza imposte) così come previsto dalla Legge di Stabilità 2018.

Prestiamo dunque attenzione a cosa intende lo Stato per sportivi dilettanti. Per lo Stato i dilettanti sono *"quelle persone a cui vengono corrisposti, tramite la Legge n. 342/2000, indennizzi modici per una attività prestata dallo sportivo per soddisfare soprattutto i suoi ideali e le sue passioni e non le sue necessità economiche"*.

Pertanto, è chiaro che, sotto questo punto di vista, il compenso sportivo deve essere un riconoscimento marginale e non deve costituire né l'unica né la principale fonte di sussistenza per il dilettante.

Confidiamo dunque, che il CONI esprima una decisione definitiva per porre rimedio a questo estenuante balletto che non giova né alle organizzazioni sportive serie né ai percettori dei relativi compensi, premi o rimborsi. Nel frattempo continueremo a comportarci come prima, con prudenza e correttezza, dimenticando la disdicevole parentesi che voleva assimilare questi soggetti alla figura dei co.co.co. e che pretendeva inattuabili quanto inutili comunicazioni ai Centri per l'Impiego nonché l'emissione di cedolini di paga e la tenuta del Libro Unico del Lavoro.

Nell'attesa di autorevoli interpretazioni, nuove circolari e indispensabili modifiche legislative, concludiamo questa breve trattazione contando già nella prossima uscita di analizzare la tematica a fronte d'un nuovo scenario di regole buone e certe.

**Michele Giannone**  
CdL in Torino

**Luigino Zanella**  
CdL in Rivoli (TO)

## # BENTORNATI TESTE D'UOVO

**Nei confronti dei laureati emigrati all'estero, l'Italia ha intrapreso da alcuni anni una serie di iniziative rivolte al loro rientro. L'ultimo provvedimento legislativo è contenuto nell'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. n. 147/2015 (decreto internazionalizzazione).**

**Gli incentivi previsti sono di natura fiscale e prevedono l'abbattimento della base imponibile, in questo caso, in ragione del 50% (dall'anno 2017, prima in misura del 30%) mentre il laureato rimpatriato deve inoltre rispettare alcune regole, in primis quella di acquisire la residenza fiscale in Italia.**

Riassumo le condizioni previste dalla norma.

### **D.LGS. N. 147/2015 ARTICOLO 16 COMMA 2**

#### **soggetti interessati:**

- a.** lavoratori dall'estero laureati assunti Italia;
- b.** studenti laureati dall'estero assunti in Italia;

#### **durata beneficio:**

agevolazione applicabile per massimo 5 anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia;

#### **obbligo di rimanere in italia:**

impegnarsi a permanere in Italia per 2 anni;

#### **provenienza dei lavoratori:**

agevolazione rivolta, per il 2016, solo ai cittadini UE e a partire dal 2017 anche ai cittadini di Stati extra UE, con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali;

#### **non essere stato residente fiscale in italia nel periodo precedente:**

a differenza del comma 1 dell'articolo 16 (impatrio manager ovvero lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione), dove la norma prevede che il soggetto non sia stato residente fiscale in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti l'impatrio; qui riferendoci al comma 2 dell'articolo 16, viene richiesto di avere svolto all'estero attività di studio o di lavoro dipendente o di lavoro autonomo per 24 mesi (calcolati in base al calendario comune).

Il soggetto deve invece acquisire la residenza fiscale italiana e questa precisazione, lascia supporre che in precedenza, necessariamente questo requisito fosse venuto meno;

#### **requisito della residenza fiscale italiana:**

questa legge specifica espressamente che i lavoratori "impatriati" devono trasferire la residenza nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 2 del T.U.I.R. che prevede: ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile; significa inoltre essersi cancellati dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero per iscriversi all'anagrafe di un comune italiano, e di avere in Italia il proprio centro d'interessi. Facendo riferimento alla



# IL RIENTRO DEI LAUREATI IN ITALIA ED IL NODO DELLA RESIDENZA FISCALE

residenza fiscale, è evidente che, essendo questo decreto legislativo emanato il 14 settembre 2015, necessariamente i benefici possono essere fruiti dall'anno successivo (2016), in quanto nel 2015 non c'è il requisito dell'iscrizione nelle anagrafi italiane "per la maggior parte del periodo d'imposta".

## LA PERDITA DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA DURANTE IL PERIODO ESTERO E LA CONSEGUENZIALE RIAQUISIZIONE PER FRUIRE DEI BENEFICI

Volendo circoscrivere il nostro esame al requisito della residenza fiscale del soggetto, dobbiamo subito rilevare che la normativa non richiede espressamente che durante il periodo di permanenza all'estero il soggetto abbia perso la residenza fiscale italiana, così come prevista dall'articolo 2 del T.U.I.R.. Richiede invece che il laureato abbia "svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa all'estero per 24 mesi, oppure di avere studiato all'estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico".

Nel contempo la norma è molto categorica sul fatto che per poter fruire dei benefici il soggetto impatriato acquisisca la residenza fiscale in Italia. Vorrei proporre un esempio prendendo in esame un lavoratore laureato, assunto da società francese. Non procede immediatamente a cancellarsi dall'anagrafe del proprio comune ed iscriversi all'AIRE,

né a trasferire la propria famiglia in Francia; questo lo farebbe solo successivamente. Ipotizzando che il contratto decorra dal 1 ottobre 2016, il requisito temporale di lavoro estero (24 mesi), verrebbe perfezionato il 30 settembre 2018. Ipotizzo ancora che nel frattempo il soggetto si sia organizzato, trasferendo la famiglia ed iscrivendosi all'AIRE; tutti questi adempimenti sarebbero stati ottemperati entro il 31 marzo 2018, per cui dal 1 aprile 2018, e per tutto il periodo d'imposta 2018 il lavoratore non è da considerarsi residente fiscalmente in Italia, bensì in Francia, dove corrisponde esclusivamente le imposte. Sulla base di tali premesse, egli avrebbe realizzato tutti i requisiti di legge, per essere eventualmente considerato un laureato impatriato in Italia, ex articolo 16 comma 2 del D.Lgs. n. 147/2015, con assunzione, ad esempio, dal 1.1.2019.

Infatti:

- è laureato;
- ha lavorato all'estero per oltre 24 mesi consecutivi;
- non è più residente fiscalmente in Italia dal periodo d'imposta 2018;
- verrebbe assunto in Italia dal 1 gennaio 2019 in base all'articolo 16 – comma 2 del D.Lgs. n. 147/2015.

Per cui, nel periodo d'imposta 2019, in linea puramente teorica, seguendo questo percorso logico, in caso d'impatrio il lavoratore potrebbe fruire dei benefici di legge.

Questa era una ipotesi che non ha trovato condivisione nella risolu-

zione 51/E dell'Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2018 e neppure nell'interpello n. 32 datato 11 ottobre 2018, in quanto l'Agenzia ritiene che il soggetto, per poter fruire dei benefici fiscali, non deve essere rimasto residente fiscale in Italia per due periodi d'imposta, determinati in base all'articolo 2 del T.U.I.R.

### **Risoluzione n. 51/e**

**6 luglio 2018**

Questa Risoluzione nasce da un interpello posto all'Agenzia, dove l'interpellante evidenzia i punti appresso indicati:

- il 23 agosto 2015 ha trasferito la propria residenza fiscale in Svizzera, facendo contemporaneamente richiesta di iscrizione all'AIRE;
- dal 2 settembre 2015 è stato assunto dall'azienda Beta di Zurigo;
- il rapporto di lavoro con azienda Beta si è concluso il 30 settembre 2017;
- dal 3 ottobre 2017 ha trasferito la residenza in Italia, iniziando in pari data, un rapporto di lavoro subordinato.

Sulla base di tali premesse, l'istante chiede se risulta essere in possesso dei requisiti per poter accedere ai benefici previsti dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015. Nella richiesta, l'interpellante non specifica di essere laureato e di voler rientrare in base al comma 2 dell'articolo 16; però considerando l'ambito temporale di residenza all'estero, tutto lascerebbe supporre che si tratta di un laureato. Anche l'Agenzia si orienta in tal senso.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Nella risposta viene specificato che: *“l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 disciplina il regime speciale per i lavoratori impatriati, al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni. La disposizione prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50 per cento, in favore di soggetti che trasferiscano la residenza nel territorio dello Stato”.*

Viene inoltre ricordato che:

*“l'agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del T.U.I.R. e per i quattro periodi di imposta successivi, ove ricorrano i requisiti e le condizioni previsti, alternativamente, dal comma 1 o dal comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs n. 147 del 2015”.*

L'Agenzia affronta solo l'ipotesi di rientro prevista dal comma 2 dell'articolo 16 (laureati), evidenziando che: *“in particolare, il comma 2 prevede che sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:*

**1.** *sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continua-*

*tivamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più;*

**2.** *hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream”.*

Viene quindi affrontato l'aspetto che riguarda l'ambito temporale di mancata residenza fiscale in Italia da parte del soggetto, dove l'Agenzia fornisce una propria chiave interpretativa.

*“Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all'impatrio”.*

Probabilmente la norma non prevede in modo diretto ed esplicito il periodo di non residenza fiscale in Italia, limitandosi a fornire come indicazione l'aver svolto continuativamente attività di lavoro fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più (D.M. 26 maggio 2016). Quindi pare che di residenza non se ne faccia alcun accenno, mentre invece risulta evidente che il requisito indispensabile per fruire dei benefici è quello per il quale il soggetto deve riprendere la residenza fiscale in Italia. In questo caso si potrebbe fare riferimento al periodo temporale minimo previsto dall'articolo 2 del T.U.I.R., (la maggior parte del periodo d'imposta che significa 183 giorni ovvero 184 per gli anni bisestili), nell'ambito del

quale il soggetto non è residente fiscale in Italia.

A tal fine, si osserva che l'art. 16 del D.lgs n. 147 del 2015 non indica espressamente, per i soggetti di cui al comma 2, un periodo minimo di residenza estera, come, invece, previsto per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 16 (permanenza all'estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia). Considerato, tuttavia, che il citato comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all'estero di due anni, la scrivente ritiene che, per tali soggetti, la residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l'accesso al regime agevolativo.”

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 del T.U.I.R. *“... sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile (...). Per fruire del beneficio fiscale ai sensi del citato articolo 16, comma 2, il soggetto, per i due periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile l'agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve avere avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abi-*

tuale, circostanze, queste ultime, che richiedono verifiche di fatto non esperibili in questa sede”.

Tale interpretazione evidenzia che il metro utilizzato dall’Agenzia, al fine di identificare il periodo di non residenza fiscale in Italia, è quello di considerare i 24 mesi di lavoro, o studio, all’estero, come fossero due periodi d’imposta. A questo proposito occorre considerare che due periodi d’imposta potrebbero essere poco più di 12 mesi, e quindi nella sostanza, oltre i due periodi d’imposta di residenza all’estero, si dovrebbe raggiungere anche quello di legge che prevede “l’aver svolto continuativamente attività di lavoro fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più”.

L’Agenzia così conclude:

*“nel caso rappresentato, il sig. Alfa, cittadino italiano, nel presupposto della veridicità di quanto dichiarato circa lo svolgimento dell’attività all’estero per un periodo superiore a 24 mesi e il possesso del titolo di laurea e, nel presupposto che, per gli anni 2016 e 2017, non sia stato fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R., risulta integrare i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs n. 147 del 2015. Sussistendo tali condizioni, l’istante può, dunque, chiedere al proprio datore di lavoro l’applicazione del regime speciale previsto dall’art. 16 del D.Lgs n. 147 del 2015 per i lavoratori impatriati, secondo quanto precisato nella circolare n. 17/E del 2017, Parte II, a partire dal*

*2018 e per i quattro periodi d’imposta successivi.*

#### **Agenzia delle Entrate interpello n. 32 datato 11 ottobre 2018**

Il caso proposto è molto simile a quello sopra riportato relativo alla risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018; anche la risposta fornita dall’Agenzia è identica a quella indicata nella citata Risoluzione.

Il caso si può di seguito riassumere. L’istante dichiara di aver svolto attività lavorativa all’estero da gennaio 2012 a maggio 2018, essendo iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Rientrato in Italia, nel giugno 2018, è stato assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ha trasferito la propria residenza nel Comune di appartenenza.

Sulla base di tali premesse richiede all’Agenzia se possa essere ammesso al beneficio, ai sensi del comma 2° dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

L’Agenzia, nel fornire il proprio parere riassume le disposizioni generali previste per la fruizione del beneficio:

*“ai sensi del citato articolo possono usufruire del beneficio i cittadini dell’Unione Europea (nel caso l’Agenzia non evidenzia che dal 2017 sono interessati anche i cittadini di Stati extra UE con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni):*

- sono possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di

*lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;*

- hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream;
- sul requisito del periodo minimo di residenza all’estero l’Agenzia delle Entrate si riferisce alla precedente Risoluzione n. 51 del 6 luglio 2018 dove ha ritenuto sufficiente ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’aver trascorso un periodo minimo di lavoro all’estero di due periodi d’imposta (articolo 2 del T.U.I.R.);
- i soggetti possono accedere all’agevolazione a condizione che trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del T.U.I.R. e si impegnino a rimanervi due anni.

L’Agenzia conclude, evidenziando che l’interpellante, essendosi verificati tutti questi presupposti, può essere ammesso alla fruizione del regime agevolato dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e per i quattro periodi d’imposta successivi i cui l’attività lavorativa sia svolta in via prevalente in Italia.

**Luigi Rodella**

C.d.L. in Barchi (PU)

## # CONGRESSO STRAORDINARIO A.N.C.L.

Forte Village, Santa Margherita di Pula  
20 – 22 settembre 2018

Ai tre giorni di Congresso Straordinario, a cui la nostra U.P. ha partecipato in forze, non ci si poteva esimere dal dedicare il meritato risalto all'interno della nostra rivista. Nelle pagine che seguono troverete un puntuale riscontro cronologico dei lavori in sala a cura dei colleghi Massimo Laiolo ed Oriana Lavecchia nonché una narrazione, a firma della collega Sandra Fruci, di quella che è stata anche la parte conviviale della missione oltremare poiché, per una categoria dedita a ritmi di lavoro senza fine, in certi frangenti di assemblee, congressi e seminari sembra quasi godere d'una inaspettata vacanza. Per le valutazioni di natura politica vi rimandiamo a parte dei contenuti dell'editoriale del Presidente della U.P., il collega Massimiliano Gerardi, non a caso insolitamente fluviale. In ultimo, ed immediatamente susseguente lo speciale, ci piace ricordare che la rubrica dove trovano spazio le realtà sindacali fuori regione in questo numero ospita un intervento della collega Maria Paola Cogotti, Presidente del Consiglio Regionale A.N.C.L. della Sardegna.



Gruppo vacanze Torino

# L'ISOLA TROVATA

## Focus sui lavori in sala

L'appuntamento con il Congresso Straordinario 2018 si presentava come un'imperdibile ma anche doverosa occasione per "rivisitare" in un'ottica più democratica e moderna lo Statuto della nostra associazione la cui ultima versione risaliva all'appuntamento tenutosi a Montesilvano (PE) nel lontano 2010. Cercheremo di fornirvi, con questo contributo, una fedele ricostruzione della tre giorni di lavori che hanno coinvolto i colleghi delegati della Provincia di Torino, Massimiliano Gerardi e Graziella Pagella, dal Consigliere UP A.N.C.L. Sandra Fruci e dalla Presidente del C.P.O. di Torino Luisella Fassino oltre agli scriventi Massimo Laiolo, anch'egli in qualità di delegato e Oriana Lavecchia, in qualità di Consigliere Nazionale A.N.C.L..

Si è tenuto in una cornice incantevole presso il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula in Sardegna e per la narrazione dell'off, vi rimandiamo all'articolo a firma della collega Sandra Fruci a pagina 44. I lavori hanno avuto inizio giovedì 20 settembre 2018 alle ore 16.00 quando, dopo le rituali operazioni di registrazione dei circa 300 delegati provenienti da tutt'Italia, il Presidente nazionale A.N.C.L. Dario Montanaro, con i saluti introduttivi, ha illustrato il programma congressuale.

Come previsto all'ordine del giorno

si è proseguito con l'insediamento dei componenti previo benessere dei presenti che, per alzata di mano, hanno nominato all'unanimità quale Presidente dell'assemblea congressuale straordinaria il collega Alessandro Visparelli, Presidente del nostro Ente di Previdenza, ed il Segretario verbalizzante, l'avv. Francesco Stolfa, legale della nostra Associazione nazionale e componente del Centro Studi Nazionale. I Questori vengono, invece, individuati fra i congressisti presenti nelle persone dei colleghi Antonio Ciriello, Umberto Del Coco e Nicola Filippi i quali, accettando la nomina, si assumono l'onore di svolgere un compito molto delicato ossia "verificare" la correttezza e l'esito delle operazioni di voto.

A seguire, gli interventi di saluto degli ospiti e delle autorità presenti ed, in sequenza: il Segretario del C.P.O. di Cagliari, il collega Alessandro Manca in sostituzione del Presidente Marco Fenza, assente per motivi personali, il Presidente Regionale A.N.C.L. Maria Paola Cogotti la quale illustra entusiasta la nuova attività di promozione ed i progetti che stanno portando avanti nella regione, proprio con la finalità di coinvolgere maggiormente gli iscritti: della collega troverete un intervento a pagina 48.

Si susseguono gli interventi del Pre-

sidente Unione Provinciale Cagliari Sandra Congia, il rappresentante della Cgil dottor Barone, dei colleghi Matteo Robustelli in qualità di Presidente Fondazione Universo Lavoro e Vincenzo Silvestri, Presidente Fondazione Consulenti del Lavoro il quale, recentemente eletto, auspica future sinergie fra gli Enti.

La parola, in questa prima giornata di Congresso, torna al nostro Presidente Nazionale A.N.C.L. Dario Montanaro il quale evidenzia nella sua relazione come le possibili proposte di modifica formulate in primis dall'ufficio di Presidenza si prefiggano come "mission" quella di consentire un graduale passaggio ad una gestione di sistemi di rappresentanza che raccolgano le esigenze della base. L'associazione ha infatti sviluppato nel tempo, rispetto alle originarie intenzioni dei padri fondatori nuovi stimoli per i colleghi. In quest'epoca in cui si dà (troppo) spesso retta agli stimoli della panca, cui si affida la diffusione del sapere ai social network, dove chi grida è facilitato nel farsi sentire, in questo contesto, si colloca la difficoltà di mantenere un modello associativo credibile. Lo Stato è troppo spesso inerte e gli esempi in questi anni non si smettono di contare con gli imprenditori che avvertono esigenze di rappresentanza diverse e necessitano di regole chiare.

Quindi lo spirito e le linee guida adottate per la riforma statutaria volgeranno nella direzione di rendere il nostro Sindacato più snello e proteso in futuro ad aumentare gli iscritti nell'attuale consapevolezza di dover immaginare un sistema di rappresentanza e delineare proposte di modifica per definire un modello, in cui potersi riconoscere, utile ad affrontare le esperienze e sfide future. Avviandosi alla conclusione il collega Dario Montanaro cita quale esempio di attività sindacale i cui benefici si riverberano oltre che sugli iscritti su tutta la Categoria, gli esposti e le denunce promosse anche durante questo mandato e rivolte agli Enti pubblici per le loro inefficienze. In questo percorso di intensificazione dei servizi offerti agli iscritti si aggiungono le proposte dell'ufficio di Presidenza che, cercando di uniformare gli schemi contabili e le procedure gestionali, si prefigge l'obiettivo di definire maggiormente le regole comuni a tutte le UP ed alle realtà regionali.

Il Presidente, prima che l'assemblea si addentri nella discussione sulle proposte di modifica, chiede ancora ai congressisti di definire le modalità di votazione, in quanto non esistono regole predeterminate sulla conduzione dei lavori congressuali; nello specifico, le ipotesi di modifica dei singoli articoli statuari avverrà con la presenza del notaio verbalizzante e saranno lette e vagliate tutte le proposte pervenute e, successivamente, approvate con la dichiarazione di voto. L'assemblea

unanime decide dunque di procedere con la lettura di ogni singolo articolo oggetto di modifica, disamina nel confronto tra i presenti in sala e successiva espressione di voto mediante alzata del cartellino di colore verde l'approvazione, rosso per votazione contraria e bianco in caso di astensione, verbalizzando il numero di voti favorevoli, contrari e astenuti.

Prima di proseguire nella cronaca della tre giorni è tuttavia necessario un inciso per chi non ha partecipato ai lavori congressuali: in questa edizione l'ufficio di Presidenza, nel mese di luglio, aveva condiviso una bozza sulle possibili proposte di modifica di articoli statuari con l'intento di consentire agli aventi diritto di voto la possibilità di analizzare in dettaglio il testo, condividere riflessioni e opportunità con il proprio territorio formulando un documento di sintesi a livello regionale e, ciò, anche al fine di ottimizzare i tempi della discussione e semplificare le operazioni di voto. Come regione Piemonte, lo scorso 4 settembre in quel di Mondovì (CN), ospitati presso lo studio del collega e Presidente Regionale A.N.C.L. Nicola Filippi, abbiamo analizzato confrontandoci le proposte nazionali, formulando un documento di sintesi condiviso.

Ora, dovendo necessariamente rispettare esigenze editoriali ed il numero di pagine a nostra disposizione, riporteremo di seguito gli articoli più rilevanti che sono stati oggetto di modifica proponendo a latere il testo originario e riassu-

mendo i contenuti degli interventi e gli aspetti ritenuti – a parere di chi scrive – più determinanti ai fini della discussione congressuale. Non potremo, dunque, ottemperare al dovere di cronaca in maniera integrale, né citare i nominativi di tutti i colleghi che sono intervenuti attivamente fornendo preziosi contributi e notevoli spunti di riflessione.

Addentrandoci nel merito del dibattito congressuale, la disamina del testo statutario ha inizio proprio dall'art. 1 "Costituzione e sede" e con la precisazione proposta dall'ufficio di Presidenza ed inserita alla denominazione della nostra associazione affinché possa essere abbreviata con l'acronimo "A.N.C.L.". Non essendoci nulla da eccepire si passa celermente alla trattazione dell'art. 2, "Scopi" e si cominciano a registrare i primi interventi tra i quali quello del collega Leonardo Pascazio, Presidente UP di Bari che invita ad una attenta riflessione rispetto ai nuovi contenuti inseriti alla *lettera m)*, sostenendo come non sia opportuno consentire, mediante previsione statutaria, la possibilità di creare sistemi di rappresentanza nel mondo delle imprese e delle attività economiche organizzate, essendo in primis professionisti intellettuali, e divenire organo di rappresentanza nel mondo delle imprese potrebbe determinare situazioni conflittuali.

Il collega Marco Degan, Presidente Consiglio Regionale A.N.C.L. Veneto, al contrario, insiste sulla necessità di mantenere la *lettera m)* così



come proposta, in quanto le altre realtà professionali ed associative non si fanno remore ad inserirsi nel nostro settore specifico di competenza.

La collega Valeria Rama, componente del Consiglio Regionale Veneto, propone di uniformare nel testo statutario i termini utilizzati "associati" ed "iscritti" in quanto non si rinviene in alcuna parte una definizione di tale distinguo.

Il collega Fabiano Paoli, Presidente dell'Unione Provinciale di Trento, propone di aggiungere tra le materie oggetto di collaborazione indicate alla lettera l) la materia "diritto d'impresa", in generale ritenuta più inclusiva di tutte le discipline attinenti l'area giuslavoristica ma comprensiva delle attività svolte in ambito fiscale e tributario.

In considerazione dell'elevato numero di interventi già solo alla disamina dei primi articoli e del tempo necessario per l'approfondimento di ciascuno, il Presidente Alessandro Visparelli propone all'assemblea, quale iter per proseguire proficuamente la conduzione dei lavori, di concentrare il confronto e gli interventi di merito durante la prima e seconda giornata congressuale, posticipando la votazione sull'intero testo alla giornata conclusiva del sabato. La modalità suggerita riscontra il gradimento dei partecipanti presenti in sala che deliberano a maggioranza con 7 contrari e nessun astenuto.

Le tabelle presentano il testo precedente e quello approvato

ART. 2: Scopi	
L'Associazione si prefigge e persegue, con le sue attività, i seguenti scopi:	L'Associazione si prefigge e persegue, con le sue attività, i seguenti scopi:
promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali, e sindacali dei Consulenti del Lavoro; anche nelle sedi giudiziarie, extragiudiziarie e davanti alla Corte Europea;	promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali, e sindacali dei Consulenti del Lavoro, anche nelle sedi giudiziarie, extragiudiziarie e davanti alla Corte Europea;
accrescere, sviluppare e valorizzare l'immagine e le funzioni professionali degli iscritti, operatori aziendali e sociali al servizio della collettività;	accrescere, sviluppare e valorizzare l'immagine e le funzioni professionali degli associati, operatori aziendali e sociali al servizio della collettività;
favorire e coordinare tutte le iniziative concernenti la categoria nel campo sindacale, culturale, professionale e tecnico;	favorire e coordinare tutte le iniziative concernenti la categoria nel campo sindacale, culturale, professionale e tecnico;
adoperarsi per una presenza attiva dell'Associazione nelle sedi di formulazione delle proposte legislative anche quale parte sociale;	adoperarsi per una presenza attiva dell'Associazione nelle sedi di formulazione delle proposte legislative anche quale parte sociale;
rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali nazionali, regionali e provinciali di categoria favorendo con essi, in ogni caso, rapporti di collaborazione e sinergia;	rappresentare gli associati negli organismi istituzionali nazionali, regionali e provinciali di categoria favorendo con essi, in ogni caso, rapporti di collaborazione e sinergia;
contribuire all'arricchimento culturale, professionale e sindacale, degli iscritti mediante convegni, conferenze, corsi di aggiornamento e borse di studio, anche attingendo a risorse pubbliche;	contribuire all'arricchimento culturale, professionale e associativo/sindacale, degli associati attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, corsi di aggiornamento e la predisposizione di borse di studio, anche attingendo a risorse pubbliche;
favorire la formazione permanente e la riqualificazione professionale degli iscritti, dei loro dipendenti e dei loro assistiti anche allo scopo di giungere ad una ottimale gestione delle risorse umane come fattore strategico di sviluppo;	favorire la formazione permanente e la riqualificazione professionale degli associati, dei loro dipendenti e dei loro assistiti, anche allo scopo di giungere a un'ottimale gestione delle risorse umane come fattore strategico di sviluppo;
richiedere agli iscritti il corretto comportamento e l'osservanza del codice di deontologia professionale dell'Ordine e il rispetto del Codice Etico che dovrà essere redatto ed approvato dal Consiglio Nazionale;	richiedere agli associati il corretto comportamento e l'osservanza del codice di deontologia professionale dell'Ordine e il rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio Nazionale;
essere riferimento permanente in ogni sede affinché tutta la normativa del lavoro e tributaria risulti di chiara interpretazione;	essere riferimento nell'interpretazione della normativa giuslavoristica e tributaria;
favorire la formazione di commissioni di lavoro con le istituzioni pubbliche competenti a tutti i livelli;	porsi come diretto interlocutore con tutti gli Enti Pubblici interessati dalle attività professionali svolte dagli associati e favorire la formazione di commissioni di lavoro con le Istituzioni Pubbliche competenti a tutti i livelli;
elevare l'immagine della categoria favorendo e organizzando anche l'incontro e la socializzazione fra gli iscritti attraverso manifestazioni ludiche e sportive; le spese sono a carico dell'organizzazione delle rispettive manifestazioni, senza intaccare le quote associative;	elevare l'immagine della categoria favorendo e organizzando l'incontro e la socializzazione fra gli associati anche attraverso manifestazioni ludiche e sportive;

favorire la formazione di Osservatori con altri organismi quali Università, Fondazioni studi, organizzazioni sindacali, per lo studio, la ricerca, l'interpretazione di materie oggetto della nostra professione.	favorire la collaborazione con altri organismi quali Università, Fondazioni studi, organizzazioni di rappresentanza, per lo studio, la ricerca, l'interpretazione in materia giuslavoristica, previdenziale, tributaria, del diritto d'impresa e su tutti i temi di interesse professionale per gli associati;
	essere promotrice, su base nazionale, della creazione di nuove associazioni e sistemi di rappresentanza del mondo delle imprese e delle attività economiche organizzate;
	essere promotrice della creazione di nuovi soggetti giuridici finalizzati al raggiungimento degli scopi associativi;
	certificare le competenze professionali degli associati in ogni ambito professionale esistente o futuro;
	sostenere il lavoro etico e promuovere la cultura della legalità e dei diritti dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti.



Siamo in Sardegna, non in Bulgaria...

Passando alla trattazione del successivo art. 3, **“Funzioni operative dell’Associazione”**, la collega Valeria Rama con riferimento alla possibilità di stipulare convenzioni in tema di *fornitura ed acquisto di servizi a favore degli iscritti* suggerisce l’inserimento anche di “beni”. Il collega Leonardo Pascazio, riferendosi alla *lettera g)*, invita i presenti a riflettere sull’opportunità che l’A.N.C.L., quale Sindacato unitario di Categoria, possa (o debba se previsto con Statuto) aderire ad un’associazione di imprese ed in quest’ambito *attivare iniziative utili a promuovere attività e servizi professionali*.

ART. 3: Funzioni operative dell’Associazione	
Funzioni:	Funzioni utili al raggiungimento degli scopi sociali:
stipulare convenzioni nazionali per la fornitura e l’acquisto di servizi;	stipulare convenzioni nazionali per la fornitura e l’acquisto di beni e servizi a favore degli associati;
attivare un servizio nazionale di assistenza fiscale e di intermediazione fiscale;	attivare un servizio nazionale di assistenza fiscale e intermediazione fiscale;
avviare collaborazioni per l’erogazione e la fornitura di attività formative rivolte ai consulenti del lavoro che saranno fornite attraverso le forme previste dalla legge e dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine; tenere i rapporti continui con i partiti politici e movimenti culturali attraverso i quali perseguire gli interessi dei consulenti del lavoro e raggiungere gli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto;	avviare collaborazioni per l’erogazione e la fornitura di attività formative rivolte ai consulenti del lavoro che saranno fornite attraverso le forme previste dalla legge e dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine; tenere rapporti continui con i partiti politici e movimenti culturali attraverso i quali perseguire gli interessi dei Consulenti del Lavoro e raggiungere gli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto;
promuovere, collaborare e partecipare ad enti, associazioni e società aventi lo scopo di fornire servizi di qualsiasi genere utili all’attività professionale degli iscritti che siano ritenuti necessari od opportuni, per il raggiungimento degli scopi associativi.	promuovere, collaborare e partecipare ad enti, associazioni e società aventi lo scopo di fornire servizi di qualsiasi genere utili all’attività professionale degli associati che siano ritenuti necessari od opportuni, per il raggiungimento degli scopi associativi;
	attivare un servizio nazionale per le attività di patronato;
	attivare iniziative utili a promuovere attività e servizi professionali;
	attivare ogni altra attività operativa utile al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.



In merito allo strumento scientifico a beneficio della categoria, individuato nel "Il Centro Studi Nazionale" e disciplinato all'**art. 5**, viene suggerito dal collega Leonardo Pascazio ai presenti, la possibilità di definire più chiaramente la prassi per la nomina delle figure del Coordinatore e dei restanti membri da effettuarsi a cura del Presidente Nazionale con un passaggio in Consiglio Nazionale per la ratifica.

Il collega Simone Baghin, dell'UP di Vicenza, si esprime in merito al contenuto indicato alla *lettera c)* del medesimo articolo, relativamente all'organizzazione di corsi di formazione, chiedendo in relazione al termine *consulenti* di specificare in fase di modifica che si intendono "Consulenti del Lavoro" iscritti, e, nel caso in cui la richiesta di partecipazione provenisse da soggetti non associati, suggerisce di consentirne l'ammissione solo a pagamento, estendendo la possibilità di includere nei processi di formazioni promossi dall'associazione anche i dipendenti degli studi.

ART. 5: Il Centro Studi Nazionale	
Al fine di perseguire gli obiettivi di informazione, formazione, interpretazione e aggiornamento professionale l'Associazione si avvale di un proprio Centro Studi Nazionale, strumento scientifico al servizio della politica di categoria.	Al fine di perseguire gli scopi statutari l'Associazione si avvale di un proprio Centro Studi Nazionale quale strumento scientifico al servizio della categoria.
Il Centro Studi Nazionale, anche su impulso dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale:	Il Centro Studi Nazionale, anche su impulso degli associati, dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale:
approfondisce i problemi di politica di categoria predisponendo relazioni e proposte concrete;	approfondisce i problemi di politica di categoria predisponendo relazioni e proposte;
sviluppa attività di ricerca, studio e documentazione;	sviluppa attività di ricerca, studio e documentazione nelle seguenti materie: - diritto del lavoro e della legislazione sociale; - diritto tributario; - diritto sindacale e relazioni industriali; - gestione delle risorse umane; - organizzazione e gestione dell'impresa e degli studi professionali; - diritto d'impresa; - ogni altra materia di interesse professionale per gli associati;
organizza corsi permanenti di formazione per i consulenti;	organizza corsi di formazione per i Consulenti del Lavoro, gli associati ed i loro dipendenti e collaboratori;
promuove convegni di studio e ricerche;	promuove convegni di studio e ricerche;
è parte attiva con i propri rappresentanti e collabora con altri Organi ed Enti aventi le stesse finalità.	è parte attiva con i propri rappresentanti e collabora con altri Organi ed Enti aventi le stesse finalità.
Al Centro Studi è altresì affidato il compito di curare, programmare e gestire la formazione sindacale a tutti i livelli come strumento insostituibile della politica sindacale.	Al Centro Studi Nazionale è altresì affidato il compito di curare, programmare e gestire la formazione associativo/sindacale dei dirigenti dell'Associazione e degli associati.
	Il Coordinatore e i membri del Centro Studi Nazionale sono nominati dal Presidente Nazionale A.N.C.L..



Panoramica di sala accaldata.

Il punto successivo riguarda l'**art. 6 – Organo ufficiale di stampa** ed in merito interviene il collega Nicola Filippi, in qualità di Presidente regionale A.N.C.L. del Piemonte, presentando l'istanza condivisa dalla nostra Regione d'inserire un

punto nell'articolo in cui si preveda che l'Associazione, oltre alla Rivista 1081, il sito, le guide del Centro Studi, le pubblicazioni su riviste specializzate, sostenga e diffonda tutti i contributi editoriali proposti dalle singole unioni provinciali.

ART. 6: Organo ufficiale di stampa	
L'organo ufficiale di stampa della Associazione è "IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO". Alla rivista suddetta è automaticamente abbonato l'associato in regola con le quote associative. Alla rivista sindacale può altresì abbonarsi altro professionista non associato che ne faccia richiesta scritta all'ufficio del Presidente Nazionale dell'Associazione in Roma, previo contributo da definirsi anno per anno, comunque non inferiore alla quota associativa d'iscrizione annuale.	L'organo ufficiale di stampa dell'Associazione è "IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO". Alla rivista suddetta è automaticamente abbonato l'associato in regola con le quote associative. Alla rivista sindacale può altresì abbonarsi altro professionista non associato che ne faccia richiesta scritta all'ufficio del Presidente Nazionale dell'Associazione in Roma, previo contributo da definirsi anno per anno, comunque non inferiore alla quota associativa d'iscrizione annuale.
Sono organi di informazione dell'Associazione, oltre IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO, anche:	Sono organi di informazione dell'Associazione, oltre la rivista "IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO", anche:
IL NOTIZIARIO A.N.C.L. S.U.	IL NOTIZIARIO A.N.C.L.;
LE GUIDE DEL CENTRO STUDI NAZIONALE A.N.C.L. S.U.	LE GUIDE DEL CENTRO STUDI NAZIONALE A.N.C.L.;
INFORMA AZIENDA;	INFORMA AZIENDA;
il sito www.A.N.C.L..it e le estensioni com, org, ecc.	il sito ed ogni altro mezzo informativo legati ai domini "A.N.C.L..IT" ed "A.N.C.L.SU.COM" e tutte le estensioni, nonché ogni altro strumento informatico e non che, in futuro, l'Ufficio di Presidenza riterrà opportuno attivare;
le pagine dei quotidiani e riviste specializzate curate dall'A.N.C.L. SU a seguito di convenzioni a livello nazionale;	le pagine dei quotidiani e riviste specializzate eventualmente curate dall'A.N.C.L. a seguito di convenzioni stipulate a livello nazionale;
le circolari informatiche	le circolari informative.
Ai soli fini di proselitismo e di valorizzazione dell'immagine dei Consulenti del Lavoro, la rivista sindacale può essere inviata, su delibera dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, anche ai non iscritti.	Ai soli fini di proselitismo e di valorizzazione dell'immagine dei Consulenti del Lavoro, gli strumenti informativi potranno, su delibera dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, essere diffusi anche ai non associati. Al fine di favorirne la diffusione e previa verifica dei contenuti da parte del Presidente e del Direttore Responsabile, tramite gli organi ufficiali di stampa potranno essere diffuse le pubblicazioni realizzate dalle Unioni Provinciali e dai Consigli Regionali.

Sulle modifiche proposte dell'**art. 7 – Gli associati** e quindi concettualmente "su chi possa far parte dell'associazione" in qualità di associato con natura di "effettivo" piuttosto che "simpatizzante", si segnalano numerosi interventi. In primis, il passaggio doveroso di considerare l'esistenza delle società tra professionisti "stp" e sul tema si sono registrati pareri non poco contrastanti, ma superati dalla formulazione finale prospettata che riteniamo costituisca un buon compromesso raggiunto.

Dunque, la discussione si sposta celermente sulla previsione o meno di includere determinati soggetti iscrivibili come "soci simpatizzanti" tenuto conto anche dei recenti attacchi alla nostra professione mossa da altri liberi professionisti di cui all'art. 1 della L. 12/79.

Tra i colleghi che hanno chiesto la parola, evidenziamo l'intervento della collega Manuela Maffiotti, Vice Presidente Nazionale A.N.C.L., la quale sostiene che sarebbe preferibile "spostare" fra le prerogative delle UP – che hanno l'esatta concretezza dei contesti territoriali e dei rapporti locali – la scelta circa l'ammissione di soggetti che ne facciano richiesta come "simpatizzanti" po-

tendone monitorare maggiormente l'eventuale pericolosità, evitando di demandare tale decisione a livello nazionale.

Interviene il Presidente Alessandro Visparelli che invita i presenti a riflettere attentamente sull'opportunità di allargare la platea dei soggetti definiti "soci simpatizzanti" agli altri liberi professionisti rientranti nell'art. 1 della legge 12/79 (commercialisti, avvocati, etc.) piuttosto che, invece, promuovere un'attività d'intensificazione mirata all'inclusione dei soli Consulenti del Lavoro.

Sull'argomento si accende un vivace dibattito e si susseguono diversi interventi, del resto anche in Piemonte – in fase di disamina a livello territoriale – ci si era soffermati sul concetto di limitare ad un arco temporale ben definito l'iscrivibilità di determinati soggetti: ad esempio, per coloro che hanno terminato il praticantato ma che continuano a non superare positivamente l'esame di Stato. Inoltre, una riflessione attenta merita la previsione, poco opportuna, di ampliare la platea degli iscrivibili in maniera troppo ampia e indiscriminata i quali fruirebbero dei servizi e iniziative formative promosse dall'Associazione.

Inoltre, qualche altro piccolo correttivo viene segnalato nella previsione sempre contenuta all'art. 7 laddove si ponga il caso di richiesta d'iscrivibilità presso una UP diversa rispetto alla propria; i colleghi intervenuti hanno richiesto maggiore chiarezza sul punto prevedendo l'inserimento di limiti percentuali di accettazione

alle richieste con precisa indicazione sulla modalità di calcolo della stessa.

<b>ART. 7: Gli associati</b>	
Possono appartenere all'Associazione:	Possono appartenere all'Associazione:
come associati effettivi: tutti i consulenti del lavoro iscritti negli Albi provinciali istituiti ai sensi della legge n. 12 dell'11.1.79, e/o successive modificazioni;	come associati effettivi: tutti i Consulenti del Lavoro iscritti negli Albi provinciali istituiti ai sensi della legge n. 12 dell'11.1.79, e/o successive modificazioni; tutte le Società Tra Professionisti (STP) che nella compagine sociale non abbiano partecipazioni di mero capitale ed abbiano solo Consulenti del Lavoro iscritti all'Albo ed all'A.N.C.L.. Le STP associate non godono di diritti di elettorato attivo e passivo;
Come associati sostenitori: i consulenti del lavoro pensionati non più iscritti all'Ordine e gli ex Presidenti e/o Segretari Generali Nazionali A.N.C.L.;	come associati sostenitori: i consulenti del lavoro pensionati non più iscritti all'Ordine e gli ex Presidenti e/o Segretari Generali Nazionali A.N.C.L.;
come associati simpatizzanti: i praticanti e gli altri liberi professionisti di cui all'art.1 della legge 12/79;	come associati simpatizzanti: - i praticanti e gli altri liberi professionisti di cui all'art. 1 della legge 12/79; - i praticanti titolari di un certificato di compiuto tirocinio valido ai sensi dell'art. 6 comma 12 del DPR 137/2012 e s.m.i.; - nell'ambito di una specifica previsione contenuta negli statuti approvati dalle singole Unioni Provinciali, potrà essere associato come simpatizzante ogni soggetto che: a) condivida le finalità dell'associazione e ne voglia far parte; b) osservi le previsioni contenute nello Statuto, nel Codice Etico e negli altri regolamenti associativi; tutti gli associati simpatizzanti potranno essere iscritti a giudizio del consiglio dell'UP che esamina la domanda di iscrizione e che il richiedente sia di comprovata e specchiata moralità e non abbia mai svolto atti contrari alla dignità e al decoro della professione di Consulente del Lavoro. Le UP nel valutare l'iscrizione dei soci simpatizzanti dovranno tenere conto delle specifiche linee politiche definite dagli organismi nazionali e regionali dell'associazione. Gli associati simpatizzanti possono fruire dei servizi e delle iniziative proposte dall'A.N.C.L..
come associati onorari: coloro che si sono distinti in particolari attività in favore della categoria.	come associati onorari: coloro che si sono distinti in particolari attività in favore della categoria.
Solo gli associati di cui al comma 1 punto a) sono elettori ed eleggibili, salvo quanto disposto dall'art.54.	Solo gli associati di cui al comma 1 punto a) - escluse le STP - sono elettori ed eleggibili, salvo quanto disposto dall'art. 54.

<p>Sulla proposta d'iscrizione ad associato onorario, formulata da un associato effettivo, delibera l'Ufficio di Presidenza Nazionale.</p> <p>La domanda d'iscrizione, da effettuarsi su specifico modello predisposto dalla presidenza nazionale, ad associato effettivo, sostenitore e/o simpatizzante deve essere presentata obbligatoriamente all'Unione Provinciale nel cui ambito territoriale ha il proprio domicilio professionale e ove non sia esistente la U.P., ad altra Unione Provinciale purché sia nell'ambito della stessa regione.</p>	<p>La domanda d'iscrizione ad associato effettivo, sostenitore e/o simpatizzante, da effettuarsi esclusivamente tramite specifica procedura predisposta dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, deve essere presentata all'Unione Provinciale nel cui ambito territoriale il richiedente ha il proprio domicilio professionale e, ove non sia esistente l'UP, ad altra Unione Provinciale purché nell'ambito della stessa regione.</p> <p>In ragione di quanto previsto dal presente Statuto e dalle norme attuative dello stesso, in deroga a quanto previsto dal comma 3, ogni Unione Provinciale potrà accettare l'iscrizione come socio effettivo di Consulenti del Lavoro aventi domicilio professionale in altra provincia della regione (o regioni limitrofe per Aosta e Trento/Bolzano), entro i limiti dell'1% e con il minimo di uno, degli iscritti all'UP, in regola con il pagamento della quota associativa, al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>
<p>La domanda dovrà contenere, oltre ad ogni utile indicazione, ivi compresa la PEC, la dichiarazione esplicita d'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, del vigente Regolamento di attuazione e del previsto codice etico.</p>	<p>La domanda dovrà contenere tutte le informazioni stabilite dalla procedura e la dichiarazione esplicita d'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, del vigente Regolamento di attuazione, del Codice Etico e di tutti i regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale A.N.C.L..</p>

L'associazione sindacale è basata sulla libera adesione e le politiche di proselitismo ed il conseguente aumento del numero degli iscritti sono tra gli obiettivi che l'ufficio di Presidenza intende perseguire. Dunque, per la nostra Associazione disporre d'un maggior numero di iscritti significa anche prendere coscienza della propria identità, la consapevolezza di una maggiore rappresentanza dei colleghi e dell'importanza del ruolo sindacale.

Dunque, anche in tema di "quota associativa" definite all'**art. 9**, sono state effettuate alcune valutazioni che hanno portato a modificare il testo precedente: in particolare, nell'ottica d'implementare il numero di iscrizioni, è stata prevista la possibilità di beneficiare, per il nuovo iscritto, di una riduzione della quota per la durata di cinque anni a prescindere dai requisiti di età.

A livello procedurale, sono stati ampliati i termini di versamento della quota annuale associativa fissati al 15 marzo di ogni anno e, in caso di morosità, posticipato al 15 maggio il termine previsto per la sospensione dei diritti associativi al fine di favorire la regolarizzazione spontanea della posizione di associato.

Permane la regola dell'infrazionabilità della quota, ma per coloro i quali si iscriveranno dopo il 30 settembre di ciascun anno, sarà possibile fruire dei servizi associativi sin dalla data di iscrizione ed il corrispettivo versato sarà da intendersi a copertura dell'anno solare successivo.



Il Presidente Dario Montanaro e due esemplari di veline [...] da convegno.

<b>ART. 9: Quota associativa</b>	
L'iscrizione all'Associazione vale per anno civile e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo presentazione di istanza di recesso.	L'iscrizione all'Associazione vale per anno civile e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo recesso da far prevenire all'Unione Provinciale entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
Il recesso non è valido se non comunicato a mezzo raccomandata entro il 31 ottobre dell'anno precedente al Consiglio Provinciale dell'Unione che ne darà comunicazione all'Ufficio di Presidenza Nazionale.	Il recesso non è valido se viene effettuato con modalità diverse da quelle previste con specifica procedura predisposta dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.
La quota associativa è infrazionabile, il versamento della stessa dovrà essere effettuato entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.	La quota associativa è infrazionabile, il versamento della stessa dovrà essere effettuato solo attraverso le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, entro il 15 marzo di ciascun anno.
Fermo restando quanto disposto dall'art.11 i diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dalla data della delibera di ammissione.	Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 i diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dalla data di decorrenza dell'iscrizione.
Tutte le quote, sia nazionali che provinciali, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed in ogni caso non rimborsabili. La trasmissibilità può aver luogo solo mortis causa e comunque non vi è rivalutabilità della stessa.	Tutte le quote, sia nazionali che provinciali, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed in ogni caso non rimborsabili. La trasmissibilità può aver luogo solo mortis causa e comunque non vi è rivalutabilità della stessa.
Per gli associati di cui all'art.7, punto 1 lettera b) e per i praticanti i Consigli Provinciali potranno deliberare una quota ridotta. I nuovi associati di età non superiore a 30 anni potranno beneficiare, per un massimo di tre anni, di analoga riduzione. In ogni caso la quota di contributo annuo da riconoscere all'A.N.C.L. Nazionale dovrà essere pari almeno al 50% della quota annualmente ad essa dovuta.	I nuovi soci effettivi, potranno beneficiare, per una sola volta, e per un massimo di cinque anni, di una riduzione della quota che sarà deliberata dal Consiglio Nazionale e da ogni UP. Per gli associati di cui all'art. 7, punto 1 lettere b) e c); i Consigli Provinciali potranno deliberare una quota ridotta. In ogni caso la quota di contributo annuo da riconoscere all'A.N.C.L. Nazionale dovrà essere pari almeno al 50% della quota annualmente ad essa dovuta.
Le quote associative dei nuovi iscritti saranno rimesse dalle Unioni Provinciali, per la parte eccedente quella di propria competenza, agli organismi aventi diritto entro 30 gg dalla loro riscossione.	Le quote associative dei nuovi associati saranno incassate solo tramite le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza Nazionale e le quote di competenza nazionale, regionale e provinciale dovranno essere destinate contestualmente al pagamento e con le modalità e i termini stabilite dalle procedure suddette.
Il mancato versamento entro il 30 aprile comporta la sospensione dei diritti associativi ed il sollecito ai morosi, da parte del Consiglio Provinciale che assegna un termine perentorio per il versamento della quota.	Il mancato versamento entro il 15 maggio comporta la sospensione dei diritti associativi ed il sollecito ai morosi, da parte del Consiglio Provinciale che assegna un termine perentorio per il versamento della quota.
Ove il termine assegnato e comunicato a mezzo raccomandata a.r., o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta, venga disatteso, il Consiglio Provinciale delibererà, entro 90 giorni dal termine assegnato, ai sensi della lettera b) dell'articolo 10.	Per gli associati che si iscrivono, tramite le procedure stabilite, dopo il 30 settembre di ogni anno, la quota versata all'atto dell'iscrizione sarà attribuita all'anno solare successivo mentre i servizi associativi saranno attivati dalla data di iscrizione.

I lavori della prima giornata congressuale si concludono alle ore 19.30.

E la mattina di venerdì 21 settembre 2018 non tarda ad arrivare, con la ripresa dei lavori alle ore 10.00. Un avvio all'insegna dei saluti da parte della dott.ssa Ivana Veronese della Uil, in sostituzione del dottor Carmelo Barbagallo assente per motivi istituzionali, e del Vice Presidente dell'Ente Bilaterale Sardegna, dottor Cristiano Ardaù.

La parola torna al Presidente Nazionale, il collega Dario Montanaro, il quale ringrazia le parti sociali intervenute evidenziando l'importanza della bilateralità della cui fruizione il professionista dovrebbe evidenziare agli aderenti la necessità di un suo consapevole ed efficace utilizzo, non percependone il versamento come obbligo ma come opportunità che si può tramutare anche in un miglior servizio e consulenza offerto ai clienti. Prosegue e coglie l'occasione di condividere con i presenti e gli intervenuti le perplessità nella tecnica legislativa utilizzata dall'attuale governo, richiamando "le pillole" contenute nel "Decreto Dignità" e le conseguenti problematiche ricadute sulle aziende e professionisti soprattutto nel periodo transitorio e manifestando preoccupazione per le notizie sinora emerse sul contenuto del disegno di legge che porterà alla scrittura del nuovo codice del lavoro. Terminato il suo intervento introduttivo, si riprende la lettura

del testo statutario nella parte dedicata agli organi periferici provinciali e regionali (**artt. 12 – 23**).

Scorrendo l'**art. 25 – "Assemblea Generale Regionale"**, interviene il collega Andrea Fortuna, Presidente regionale Lombardia evidenziando come sia necessario "per meglio precisare una potenziale crisi d'identità" di unificare la definizione della figura di Presidente Regionale dell'assemblea e del Consiglio Regionale, sintetizzando nella stessa figura solo come Presidente Regionale.

Si susseguono gli interventi dei colleghi Marco Degan il quale suggerisce di spostare i contenuti della lettera g) in un altro articolo, il collega Andrea Balducci che pone l'attenzione sul comma 5, ed altri sulla lettera c), richiedendo l'istituzione e regolamentazione dei compiti della figura del "vice Presidente regionale".

Sull'argomento, il Presidente dell'UP di Milano, Alessandro Graziano, sottolinea l'importanza di modificare e integrare lo Statuto adeguatamente trasferendo quanto è già previsto nel regolamento attuativo al fine di evitare che sia lo stesso a disciplinare un aspetto così importante in luogo del testo statutario. Modifica già condivisa rimane quella di vincolare il mandato dei delegati regionali alla durata di quello del Presidente dell'unione provinciale nella quale sono stati eletti.

#### ART. 25: L'Assemblea Generale Regionale

ART. 25: L'Assemblea Generale Regionale	
L'Assemblea Generale Regionale è l'Organo deliberante dell'A.N.C.L. in ambito regionale.	L'Assemblea Generale Regionale è l'Organo deliberante dell'A.N.C.L. in ambito regionale.
Si riunisce, su convocazione del Presidente Regionale in via ordinaria almeno due volte l'anno o quando egli ne ravvisi la necessità ed in via straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti il Consiglio Regionale.	Si riunisce, su convocazione del Presidente Regionale in via ordinaria almeno tre volte l'anno o quando egli ne ravvisi la necessità e in via straordinaria qualora ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti l'Assemblea Regionale.
L'avviso di convocazione, effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la ricevuta, dovrà essere inviato agli aventi diritto e all'ufficio di Presidenza Nazionale almeno 20 giorni prima della data fissata per la tenuta dei lavori assembleari.	L'avviso di convocazione, effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la ricevuta, dovrà essere inviato agli aventi diritto e all'Ufficio di Presidenza Nazionale almeno 20 giorni prima della data fissata per la tenuta dei lavori assembleari.
L'Assemblea Generale Regionale è composta dai delegati provinciali eletti in ragione di uno ogni 30 iscritti o frazione superiore a 5 unità in rapporto alla media degli iscritti del triennio precedente contabilizzati al 31 dicembre.	L'Assemblea Generale Regionale è composta dai delegati provinciali eletti in ragione di uno ogni 30 associati o frazione superiore a 5 unità in rapporto alla media degli associati del triennio precedente contabilizzati al 31 dicembre.
I delegati regionali restano in carica per 4 anni.	I delegati regionali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Unione Provinciale nella quale sono stati eletti.
La delega di rappresentanza è ammessa a favore di altro delegato della propria provincia.	La delega di rappresentanza è ammessa a favore di altro delegato della propria provincia.
Ogni delegato può essere portatore di una sola delega.	Ogni delegato può essere portatore di una sola delega.
Compiti dell'Assemblea Generale Regionale sono: formulare gli indirizzi generali di politica sindacale all'interno della Regione di appartenenza, in linea con le direttive nazionali; eleggere il Presidente Regionale; eleggere il Vice Presidente Regionale eleggere il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori; eleggere il collegio regionale dei Probiviri; approvare i bilanci consuntivi e preventivi; possono dare indicazione, agli organismi nazionali, di colleghi, con almeno 3 anni di iscrizione al sindacato e con regolare versamento anno per anno delle quote associative, che potranno essere inseriti nelle liste per concorrere agli appuntamenti elettorali di categoria.	Compiti dell'Assemblea Generale Regionale sono: formulare gli indirizzi generali di politica sindacale all'interno della Regione di appartenenza, in linea con le direttive nazionali; eleggere il Presidente Regionale; eleggere il Vice Presidente Regionale; eleggere il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori; eleggere il collegio regionale dei Probiviri; approvare i bilanci consuntivi e preventivi; dare indicazione, agli organismi nazionali, di colleghi, con almeno 3 anni di iscrizione al sindacato e con regolare versamento anno per anno delle quote associative, che potranno essere inseriti nelle liste per concorrere agli appuntamenti elettorali di categoria. rivolgere la propria azione sindacale verso le autorità locali di livello regionale.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e nel caso di assemblea elettiva, all'inizio dei lavori nomina una Commissione elettorale composta da tre delegati non candidati, con compiti di verifica poteri. La Commissione provvede anche alle operazioni elettorali, di scrutinio dei voti e ne redige apposito verbale.	L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e nel caso di assemblea elettiva, all'inizio dei lavori nomina una Commissione elettorale composta da tre delegati non candidati, con compiti di verifica poteri. La Commissione provvede anche alle operazioni elettorali, di scrutinio dei voti e ne redige apposito verbale.
Le eventuali candidature degli aspiranti alla carica di Presidente Regionale, componenti il collegio dei sindaci revisore e del collegio dei probiviri dovranno essere depositate direttamente o trasmesse a mezzo fax o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta alla Presidenza o alla Segreteria regionale entro le ore 24 del quinto giorno precedente a quello fissato per la tenuta dei lavori assembleari.	Le eventuali candidature degli aspiranti alla carica di Presidente Regionale, componenti il Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri dovranno essere depositate direttamente o trasmesse a mezzo fax o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta alla Presidenza o alla Segreteria regionale entro le ore 24 del quinto giorno precedente a quello fissato per la tenuta dei lavori assembleari.

Inizia la disamina delle proposte di modifica dell'**art. 37 - Composizione del Consiglio Nazionale** che vertono sull'introduzione di un sistema di elezione completamente diverso rispetto al passato, mediante la presentazione di liste elettorali almeno 20 giorni prima rispetto all'appuntamento elettivo. Inoltre, anche la determinazione del numero di componenti il Consiglio Nazionale sarà in misura variabile in funzione di nuovo meccanismo che tenga in forte considerazione il numero di iscritti al Sindacato rispetto agli iscritti agli Ordini in funzione della propria regione, e tenuto conto anche della percentuale di sindacalizzazione rispetto a quella media su base nazionale.

Quindi la discussione si concentra sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Nazionale nonché l'assegnazione della quota parte spettante a ciascuna realtà regionale e le modalità di calcolo della stessa: sul punto si è acceso – come immaginabile – un vivace dibattito.

Segnaliamo l'intervento del collega Alfonso Izzo, Consigliere Nazionale, il quale riconosce l'importanza delle UP più piccole nella composizione del Consiglio Nazionale e quindi una condivisione democratica nella conduzione del Sindacato, evidenziando però una criticità: nelle realtà territoriali più piccole, per evidenti problemi legati alla partecipazione e programmazione delle attività associative derivanti dai pochi colleghi disponibili, fanno maggiore fatica a portare avanti i lavori ed a realizzare gli obiettivi numerici laddove potrebbe mancare la compatibilità e il coordinamento con il C.P.O..

Il collega Andrea Fortuna evidenzia come la modifica proposta all'**art. 37** va giustamente nella direzione di aumentare la partecipazione del territorio ma si realizza attribuendo, nella determinazione della rappresentatività in seno al Consiglio Nazionale, un peso ai numeri in base agli iscritti, alla dimensione del territorio e di conseguenza delle risorse disponibili. Pertanto, propone di abbassare la soglia da 180 a 150

dello scaglione di iscritti per l'attribuzione del consigliere aggiuntivo eleggibile per ogni regione. Inoltre segnala come nella descrizione della modalità di elezione del medesimo articolo, l'utilizzo del termine "normalmente mediante il sistema delle liste contrapposte" possa creare, a posteriori, un'interpretazione intesa quale obbligo di procedere con liste contrapposte anziché l'esercizio di una facoltà.

Il collega Fabiano Paoli, Presidente U.P. di Trento, rileva come questo sistema premiale applicato in tutte quelle realtà territoriali – come nel caso di Trento – dove esiste una percentuale di Anclisti pari all'80% della totalità degli iscritti all'Ordine di appartenenza, potrebbe determinare una distorsione nell'attribuzione del numero di Consiglieri eleggibili. Rileva poi nella versione di modifica diffusa come le province autonome di Trento e Bolzano siano escluse ed anche in questo caso segnala un'incongruenza. Propone pertanto di modificare le soglie di premialità che consenta di ottenere il massimo di 1 Consigliere in aggiunta.

Il collega Gabriele Cirilli componente del Consiglio Regionale Lazio, propone di abbassare la soglia dello scaglione di iscritti a n. 120 e propone di ragionare in futuro per addivenire ad un meccanismo elettorale secondo un metodo proporzionale puro, con un sistema di 1 Consigliere ad ogni UP, facendo venir meno le elezioni del Consiglio Nazionale.

Il collega Enrico Vannicola, Consi-

gliere Nazionale, interpreta la nuova formulazione dell'art. 37 nella direzione di creare un contesto a livello regionale che non diventi un luogo dove "litigare per i posti a disposizione" ma dove programmare una crescita che sarà poi condivisa a livello nazionale.

Anche il collega Giovanni Besio, delegato dell'UP di Milano, evidenzia un dubbio nella lettura della modifica proposta sulla riserva di "un minimo di 35 consiglieri alla lista risultante vincitrice e dai candidati a Presidente nazionale non eletti che abbiano ottenuto almeno il 25% dei voti" che non dovrà sottrarsi al 75% della lista vincitrice ma sarebbe necessario una precisazione che si tratta di una quota aggiuntiva.

Il collega Paolo Biscarini, delegato di Perugia interviene sostenendo l'opportunità di valorizzare lo snodo regionale per individuare il numero dei consiglieri delegati.

ART. 37: Elezione del Consiglio Nazionale	
Oltre ai componenti il congresso, possono essere candidati tutti i soci effettivi, in regola con il pagamento della quota e con una anzianità non inferiore a 3 anni. Devono essere presentati come candidati dal Consiglio Regionale di appartenenza.	Possono essere candidati al Consiglio Nazionale i componenti il Congresso nonché tutti gli associati effettivi, in regola con il pagamento della quota e con una anzianità non inferiore a 3 anni; la candidatura di questi associati deve essere deliberata prima dal Consiglio Provinciale e poi dal Consiglio Regionale di appartenenza.
La presentazione di cui al comma precedente dovrà pervenire all'Ufficio di Presidenza almeno 20 giorni prima della data fissata per la celebrazione del congresso nazionale.	La presentazione di cui al comma precedente dovrà pervenire all'Ufficio di Presidenza almeno 20 giorni prima della data fissata per la celebrazione del Congresso Nazionale.
L'Ufficio di Presidenza provvede ad effettuare le verifiche necessarie e a predisporre apposito elenco da consegnare unitamente all'elenco degli eleggibili componenti il congresso alla commissione elettorale appena insediata.	L'Ufficio di Presidenza provvede ad effettuare le verifiche necessarie e a predisporre apposito elenco da consegnare unitamente all'elenco degli eleggibili componenti il Congresso alla commissione elettorale appena insediata.
Il Consiglio Nazionale è composto:	Il Consiglio Nazionale è composto:
da 55 Consiglieri eletti in sede congressuale normalmente mediante il sistema delle liste contrapposte a base proporzionale attribuendo i consiglieri in proporzione ai voti ottenuti riservando un minimo di 30 alla lista risultante vincitrice e dai candidati a Presidente Nazionale non eletti che abbiano ottenuto almeno il 25% dei voti.	da un numero di Consiglieri variabile ottenuto sommando tre contingenti così determinati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- primo contingente: un Consigliere per ogni Regione nella quale è regolarmente costituito il Consiglio Regionale e uno per ogni Provincia Autonoma;</li> <li>- secondo contingente: un Consigliere per ogni Regione e Provincia Autonoma che superi la percentuale media nazionale nel rapporto tra gli associati effettivi A.N.C.L. (in regola con il pagamento della quota associativa) rispetto agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Qualora la percentuale media regionale superi di due o tre volte la predetta media nazionale verranno attribuiti rispettivamente uno o due ulteriori Consiglieri Nazionali. Alle Province autonome e alle Regioni ove è costituita una sola UP potrà essere attribuito al massimo un Consigliere. La rilevazione della percentuale sarà effettuata al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni del Consiglio Nazionale;</li> <li>- terzo contingente: un Consigliere per ogni Regione al superamento di ciascuno scaglione pari a 150 associati effettivi calcolati avendo conto della media degli associati effettivi, in regola con il pagamento della quota associativa, degli ultimi tre anni.</li> </ul> I Consiglieri verranno eletti in sede congressuale normalmente mediante il sistema delle liste contrapposte a base proporzionale, attribuendo i seggi in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun Consigliere. In caso di liste contrapposte i Consiglieri saranno così attribuiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il 75% dei Consiglieri alla lista risultata vincitrice;</li> <li>b. il 25% dei Consiglieri alle restanti liste, in proporzione dei voti ottenuti dalla lista e dai candidati, riservando un seggio ad ogni can-</li> </ul>

	didato Presidente delle liste che abbia ottenuto almeno il 25% dei voti. Le liste dovranno essere presentate all'Ufficio di Presidenza entro il ventesimo giorno antecedente alla data di fissazione delle elezioni. Le modalità di svolgimento delle elezioni e di attribuzione dei seggi saranno oggetto di separato regolamento elettorale da approvare dal Consiglio Nazionale. Le liste presentate dovranno contenere un numero minimo di candidati che consenta il rispetto dei criteri di rappresentatività di cui al comma uno del presente articolo.
dai Presidenti Regionali in carica e dai Presidenti delle Unioni Provinciali di Trento Bolzano ed Aosta;	dai Presidenti Regionali in carica e dai Presidenti delle Unioni Provinciali di Trento, Bolzano e Aosta;
dagli ex Presidenti Nazionali e/o Segretari Generali Nazionali in costanza d'iscrizione all'A.N.C.L..	dagli ex Presidenti Nazionali e/o Segretari Generali Nazionali in costanza d'iscrizione all'A.N.C.L..
I soli Consigliere di estrazione congressuale hanno diritto di voto.	Il diritto di voto spetta solo ai Consiglieri Nazionali di estrazione congressuale.

**45 - Il Collegio dei Sindaci Revisori**, relativamente al requisito per essere eletto a Sindaco Revisore a livello nazionale e precisamente chi abbia un'iscrizione di almeno due anni nel registro dei revisori legali. Sottolinea inoltre Montanaro come "il triennio di stasi" prima di potersi candidare per rivestire delle cariche in seno all'associazione sindacale, possa essere accelerato dalla formazione nel frattempo conseguita. Viene poi annunciata la presenza in sala della Presidente Nazionale C.N.O., la collega Marina Calderone, la quale, proprio introducendo il suo intervento tratta della formazione, ribadendone in generale l'impor-

La discussione prosegue con la disamina dell'**art. 38 – Compiti del Consiglio Nazionale**, dell'**art. 45 – Collegio dei Sindaci Revisori** e dopo un attivo confronto si termina alle ore 13.00.

I lavori riprendono nel pomeriggio con l'intervento degli ospiti nelle persone del dott. Fabrizio Ganga, in qualità di Segretario Confederale della Cisl, del dott. Giuseppe Atzori dell'Ebiter (Ente Bilaterale del Terziario) ed il rappresentante della Confcommercio sud Sardegna, dott. Emanuele Garzia.

Tornando alla discussione congressuale segnaliamo, con riferimento alla modifica dell'**art. 54 – Elettorato e incompatibilità**, una posizione emersa all'interno del dibattito, suffragata fra gli altri dai delegati

della regione Puglia, secondo cui non sia corretto introdurre – quale requisito di eleggibilità nei consessi nazionali, regionali e provinciali – la frequenza di corsi di formazione per dirigenti stabiliti da apposito regolamento della formazione dei dirigenti approvato dal Consiglio Nazionale, in presenza di colleghi che abbiano già maturato una consistente esperienza attraverso il rivestimento di incarichi dirigenziali all'interno dell'associazione.

Sull'obbligatorietà della formazione per i dirigenti, interviene il Presidente Nazionale Dario Montanaro precisando che si tratta di un principio ispiratore a garanzia delle competenze che devono avere i quadri dirigenziali dell'associazione, vedi anche quanto stabilito all'**art.**

Poi ci lamentiamo del Var...





Non è la tipologia di studio sardo, eh...

tanza per la categoria e segnala pubblicamente la problematica di numerosi colleghi che disattendendo d'ottemperare a quella prevista obbligatoria: infatti circa il 40% dei colleghi a livello nazionale non risulta adeguatamente formato. Un dato inaccettabile, a fronte del quale anche il sindacato deve interagire con determinazione al fine di adoperarsi per offrire un supporto continuo ai colleghi nell'intento di proporre una formazione qualificata ed orientata a plasmare soggetti che sappiano in futuro rivestire incarichi dirigenziali in categoria. Poi prosegue annunciando come i termini correttezza – competenza – condivisione – solidarietà e altruismo – lungimiranza siano emersi tra i temi importanti con i giovani durante la sessione della Summer School 2018, che ha coinvolto i Presidenti nazionali, i dirigenti nazionali di categoria, chiamati a riflettere sui cambiamenti che hanno interessato la profes-

sione e sulle nuove azioni da mettere in campo per vincere la sfida della competitività e della crescita. Richiamando tale esperienza coglie l'occasione per riflettere insieme ai congressisti sull'opportunità di fare entrare nell'associazione, quali associati simpatizzanti, anche soggetti esterni, invitando a leggere cosa prevedono al riguardo gli statuti delle altre associazioni sindacali, sostenendo poi che la categoria è certamente aperta a tutti ma il sindacato deve essere a difesa dei Consulenti del Lavoro.

A seguire, anche il Presidente Nazionale della Fondazione Studi, il collega Rosario De Luca domanda ai congressisti: *“Perché si cambia uno Statuto?”*. *“Perché sono mutate le condizioni storico sociali di riferimento rispetto al contesto storico in cui è stato scritto”* è la risposta. In questo caso è cambiato il mercato cui rivolgiamo i nostri servizi professionali e le attività di consulenza,

diventato molto più aggressivo. Dal gennaio 2019 muterà ulteriormente lo scenario in cui dovremo muoverci perché con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica i commercialisti perderanno ulteriori volumi d'affari e quindi rivolgeranno le loro attenzioni ad altri settori e quindi certamente al nostro. Propone ai presenti una interessante proiezione dei volumi d'affari generati dalle nuove attività e degli strumenti già utilizzati da alcuni colleghi e realizzati dalla Fondazione Lavoro; pertanto sarà importante riuscire a diversificare le proprie aree di intervento e le competenza.

Volgendo al termine della seconda giornata, viene richiesto un breve intervento anche al Presidente dell'Ente di Previdenza, il collega Alessandro Visparelli che sveste i panni di Presidente dell'assemblea, comunicando il buono stato dei conti dell'ENPACL: l'erosione reddituale è stata inferiore rispetto ad altre categorie ma certamente il pericolo è sempre alle porte. E quindi anche il suo è un messaggio di allerta ed un invito a diversificare le attività professionali rispetto alla mera elaborazione del cedolino per offrire servizi integrati alla consulenza d'impresa.

Terminati gli interventi, viene data lettura di tutte le modifiche apportate agli articoli durante i primi due giorni di lavori congressuali in modo da valutare eventuali altre integrazioni, e consentire per il giorno successivo lo svolgimento celere delle operazioni di voto del testo definiti-

vo. Dunque, con la richiesta di una maggiore puntualità per la giornata successiva, i lavori si chiudono alle ore 19.30.

Così, in Santa Margherita di Pula, nell'ultimo giorno d'estate, sabato 21 settembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.30, procedendo per singolo articolo ed in presenza del notaio Antonio Galdiero, viene approvato il nuovo testo statutario dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. Un lavoro intenso ed impegnativo soprattutto per i colleghi con maggiore esperienza che si sono spesi senza riserve per fornire un contributo alla categoria, coinvolgendo i congressisti in un dibattito attivo e propulsivo.

La regia del Presidente Dario Montanaro è stata preziosa e determinante nell'organizzazione e nella conduzione responsabile verso un percorso democratico condiviso che oggi ci permette di vantare regole più chiare, uniformità di intenti in una veste sindacale più moderna, con la consapevolezza di poter affrontare con determinazione le sfide del futuro.

**Massimo Laiolo**

CdL in Leinì (TO)

**Oriana Lavecchia**

CdL in Torino

Gli estensori dell'articolo:  
due romanticoni (vedi foto a fianco...)



## CONSULENTI AL VENTO ... e che Grazia Deledda ci perdoni



È l'alba di mercoledì mattina, 19 settembre 2018 e, preparati gli ultimi bagagli, mi accingo a partire per quella terra che David Herbert Lawrence definì "... fuori dal tempo e dalla storia". L'approdo, anche se poi ci arriviamo in aereo, è Pula, frazione Santa Margherita, in ossequio alla toponomastica più adamantina, comunque provincia di Cagliari.

Inizialmente ero rimasta un po' sorpresa della scelta della location, poiché – seppur a livello inconscio – mi attendevo un luogo più facilmente raggiungibile pur tuttavia, dopo una iniziale perplessità, hanno prevalso la curiosità geografica ed il compiacimento di poter approfittare di uno scampolo d'estate.

Il punto di ritrovo ha coinciso naturalmente con l'aeroporto di Caselle Torinese dove, alle ore 9.30, ai colleghi Massimiliano Gerardi, Oriana

Lavecchia, Massimo Laiolo, i primi due rispettivamente Presidente e Consigliere dell'U.P. di Torino nonché Consigliere nazionale A.N.C.L. si sono aggiunte le colleghe Graziella Pagella e Luisella Fassino, quest'ultima Presidente del C.P.O. di Torino.

L'aereo parte con qualche minuto di ritardo, ma non ci crea alcuna preoccupazione poiché il Congresso avrà inizio solo il giorno successivo: durante il volo non mi stanco mai d'osservare le nuvole che fluttuano nel cielo assegnandogli una piacevole sensazione di leggerezza.

Dopo l'atterraggio ad Elmas raggiungiamo il nostro alloggio e sistemiamo i bagagli, in verità con malcelata frenesia perché, pur non dimenticando l'obiettivo dei lavori congressuali, il richiamo delle bianche dune di Santa Margherita

di Pula rappresentano una tentazione a cui non è possibile opporre resistenza. Una spiaggia di sabbia fine e bianca, tonalità dell'acqua del mare che variano dal verde smeraldo all'azzurro chiaro, insomma una unità locale del paradiso.

Il pomeriggio trascorre in un baleno e, in ossequio a più nordiche abitudini, sarebbe quasi ora di cena che, grazie ad un prezioso suggerimento della collega Maria Paola Cogotti, consumeremo al ristorante "Sa Cardiga e Su Schironi" di Capoterra, non lontano da Cagliari. Sarà un trionfo di piatti tipici regionali quali spaghetti alle arselle, pesce a scapece e tonno fresco alla carlofortina innaffiati da un Carignano d'annata, vino rosso ricco e corposo prodotto del territorio del Sulcis.

Il giorno successivo, 20 settembre 2018, è il primo del Congresso: è opportuno rammentare che si tratta del mio primo appuntamento A.N.C.L. a respiro nazionale e, pertanto, non conosco le dinamiche dei lavori congressuali pur avendone assimilato conoscenze da racconti altrui, quelle stesse conoscenze che potrò finalmente verificare sul campo.

Planiamo così al "Forte Village Resort", uno scenario oltremodo affascinante fra palme, banani, fiori e altre piante che fanno da cornice ai vialetti che conducono alle diverse strutture del complesso. La nostra attenzione è anche attirata da alcuni

streganti e colorati pappagalli che, a detta del custode, pur essendo liberi non abbandonano mai la struttura e, stante quando vediamo attorno, non ci stupisce l'atteggiamento collaborativo dei pennuti ...

Rigorosamente in fila per due percorriamo un vialetto segnato e siamo già nel primo padiglione dove gli sponsor hanno allestito i loro stand con materiale informativo scatenando la rituale caccia al gadget: tra segna libri, agendine, matite, penne arrafferò una manina colorata composta da vari evidenziatori proposta dal "CAF CDL" e un caricatore per cellulare marchiato da Confprofessioni- E.BI.PRO.

È il momento dell'incrocio con i colleghi provenienti dalle altre regioni, su cui spiccano Lombardia, Puglia e Lazio. Si riflette una situazione sempre particolare perché, abituata ai contatti provinciali dove, almeno di vista, ci si conosce tutti, capita di soffermarti su figure di colleghi facendo mnemonicamente sempre la stessa considerazione *'ma quello/a lì è un consulente del lavoro?'*.

Di alcuni, appartenenti alla stessa regione, la coesione è quasi palpabile ed in proposito mi ritorna in mente un episodio riportatomi da alcuni colleghi, conosciuti ai corsi per dirigenti che si sono svolti in quel di Fiesole anche se, per ragioni di sensibilità, non ne cito la provincia.

Nello specifico a causa d'una inefficace comunicazione all'interno del loro gruppo, si stavano creando problemi di organizzazione; al fine

di porvi rimedio tutti si erano imposti la lettura collettiva de *"Il nostro iceberg si sta sciogliendo"*, un libro di John Kotter, professore della Harvard Business School e guru sui temi dei cambiamenti aziendali di successo. Si narrano le vicissitudini di una colonia di pinguini, i quali dopo essersi resi conto che il loro iceberg stava per sciogliersi, avrebbero dovuto pianificare una migrazione della colonia su un altro iceberg in tempi brevi e senza creare panico. Per fronteggiare la situazione, il capo colonia decide di creare un gruppo di collaboratori, ad ognuno dei quali, in base alle proprie competenze, viene affidato un compito; il capo è consapevole che affrontare insieme lo spostamento possa garantire una maggiore possibilità di sopravvivenza della colonia, mentre gestirlo in modo errato comporterebbe la perdita di molti pinguini o addirittura la scomparsa dell'intera colonia. Alla fine i

pinguini tra le mille difficoltà, grazie alla collaborazione di tutti riescono a trovare un nuovo iceberg intorno al quale vi è abbondanza di cibo comprendendo che i cambiamenti possono essere positivi. Trapianto possibile alla categoria dei Consulenti del Lavoro? Diciamo che, per esempio, i colori dell'animale in esame, se associati, non sono proprio tra i preferiti del coordinatore della rivista a vostre mani ma trame di resilienza e modelli d'ispirazione per trovare soluzioni alle difficoltà sono imprescindibili in un mondo, anche professionale, in continua evoluzione.

Ma, lasciando la banchisa e tornando alla terra sarda, ci troviamo ad attraversare il giardino, saliamo le scale ed entriamo nel padiglione dei lavori: la sala "Panorama" si presenta ampia, con lunghi tendoni mentre sul lato opposto è posizionato un grande schermo bene illuminato e soprattutto file di poltrone



Un pennuto  
interinale

che permettono una buona visuale sia dei relatori, sia dello schermo.

L'intervento iniziale spetta logicamente al Presidente Nazionale A.N.C.L., il collega Dario Montanaro: al pari della cronaca degli altri interventi vi rimando all'articolo a firma dei colleghi Oriana Lavecchia e Massimo Laiolo purtuttavia, in armonia a quanto accennato, vorrei comunque esternare alcune impressioni da neofita.

Per esempio, del collega Dario Montanaro colpiscono la chiarezza di esposizione e, per tutta la durata dell'appuntamento, la sua capacità di coinvolgere i partecipanti nelle proposte e nelle discussioni cogliendo quelle sfumature che i congressisti con i loro interventi propongono ma, soprattutto, l'accortezza di riannodare sfasature argomentative traducendole in modifiche da apportare al fine di definire il testo formale da sottoporre alla votazione.

Inizierà la discussione relativa alle variazioni dello Statuto e, mentre si svolge il confronto, un forte temporale investe la struttura che ci ospita: ne farà le spese la gara di go-kart prevista in serata, con profondo dispiacere dei colleghi che, sentendosi epigoni di Ayrton Senna, il mago della pioggia, avrebbero voluto comunque gareggiare sulla pista allagata.

Alle 19,30 circa i lavori congressuali vengono sospesi fino alla mattina seguente e giunge l'ora della cena. Cerchiamo in rete un ristorante non lontano dal nostro alloggio, sco-

prendo il ristorante "Urru Efisio" nominalmente a Santa Margherita di Pula ma di fatto in aperta campagna. Ci vengono proposti piatti tipici regionali personalizzati, con quelli di pesce a farla da padrone inondati da un bianco vermentino. La serata viene conclusa con dei buonissimi "seadas", tortelli dolci ripieni di ricotta e coperti da miele e da una vagonata di compulsivi selfie.

Con la ripresa dei lavori, il venerdì mattina, verrà ulteriormente sviluppata la lettura di altri articoli statutari con la conseguente discussione tra i congressisti fino alle 13.00.

I lavori vengono poi sospesi per permettere la consumazione del pranzo che, per i congressisti, è organizzato dall'Associazione Nazionale all'interno del resort, mentre per i non congressisti è libero. Poco importa perché è una bella giornata e ne approfittiamo per trascorrere qualche minuto sulla spiaggia di Santa Margherita dove ritroviamo alcuni colleghi che, dopo aver pranzato velocemente, hanno avuto la nostra stessa idea.

Gli organizzatori del Congresso, pianificandone la programmazione di quest'ultimo, hanno avuto la felice intuizione di allestire degli eventi collaterali tra cui spiccava "La comunicazione sui social della figura e dei servizi del Consulente del Lavoro": ammetto d'essere stata tentata di abbandonare per qualche ora la sessione congressuale per parteciparvi ma ho poi preferito presidiare la sala.

Nel tardo pomeriggio intervengono

anche i massimi vertici della nostra professione: la collega Marina Calderone lancia un messaggio di coesione per affrontare il futuro carico di incognite ma pieno di opportunità che ci attende, esprimendo la sua fiducia incondizionata nelle capacità degli iscritti. Il collega Rosario De Luca mette invece il dito nella piaga della scarsa propensione della categoria ad affrontare tematiche non consuete: un monito che non dovremo mai dimenticare e che ci invita ad una riflessione collettiva a conclusione della seconda giornata operativa.

Rimessi in libertà avremmo potuto aderire a contest fotografici, torneo di calcio a 5, torneo di tennis, etc., tuttavia, non alloggiando all'interno del resort partecipiamo solo alla serata danzante affidata alle sapienti doti da disc jockey, del simpatico collega bergamasco Ferdinando Butto che alla console "mixa" musica adeguata alle diverse età di chi si cimenta in pista.

Siamo giunti all'ultimo giorno, quello dedicato alla votazione degli articoli di riscrittura congressuale, spesso approvati con larga maggioranza: i lavori si concludono nei termini previsti e il nuovo Statuto viene approvato.

Del resto, al Forte Village Resort, sono state tre giornate all'insegna della collaborazione e dell'impegno profuso da tutti i congressisti con l'introduzione d'importanti modifiche tra le quali si distingue la nuova determinazione dei componenti del Consiglio Nazionale. Non si



tratta d'una variazione di tipo formale bensì sostanziale: in pratica il numero dei Consiglieri non sarà più prefissato, ma sarà variabile ed ogni provincia verrà sollecitata a creare strumenti per un più efficace coinvolgimento degli iscritti all'Ordine affinché si realizzi una maggiore rappresentatività in seno al Consiglio Nazionale. Mi piace infine rammentare la previsione che l'associazione potrà svolgere annettendo quelle attività di carattere ludico ricreative che favoriscano la socializzazione.

In conclusione dei lavori congressuali sfruttiamo il tempo che abbiamo a disposizione nella restante parte della giornata per approfondire la conoscenza del luogo che ci ospita; cullati da una temperatura atmosferica da piena estate ci spostiamo verso le spiagge di Chia, si-

tuate nel comune di Domus de Maria. Il tempo trascorre veloce e nel tardo pomeriggio rientriamo presso il nostro alloggio. Con un refo di tristezza prepariamo i bagagli per la mattina successiva e, siccome 'ristorante che vince non si cambia' ci rechiamo nuovamente a cenare presso il ristorante "Urru Efisio".

Domenica mattina tutti a casa: alle 08,30 è previsto il volo Cagliari-Torino. Durante il tragitto verso Elmas rimaniamo incantati dall'indigestione dei colori dell'alba. Arrivati all'aeroporto di Cagliari consegniamo l'autovettura utilizzata per gli spostamenti nei giorni precedenti e su cui abbiamo condiviso dei momenti divertenti, in particolare la gestione di un "google maps" diciamo approssimativo che ci ha costretto ad orientarci in strade sconosciute. Dopo un ritardo di circa un'ora,

roba da far rimpiangere la defunta Alisarda detta Alitarda da turisti esasperati, finalmente viene annunciato l'imbarco.

Torno in continente portandomi ancora dentro sempre più l'allegoria fiesolana di quei pinguini che, per sopravvivere alle avverse condizioni ambientali, sono indotti a collaborare per trasferirsi su un altro iceberg: parimenti anche i Consulenti del Lavoro non dovranno temere di fronteggiare quei cambiamenti che se affrontati coesi porteranno solo benefici alla categoria.

**Sandra Fruci**  
CdL in Torino



Come quattro scolaretti impettiti: l'estenditrice del pezzo è l'ultima della fila.

## # CONSIGLIO REGIONALE ANCL DELLA SARDEGNA

**Quale felice coincidenza del Congresso Straordinario in terra sarda, ci sembrava naturale offrire lo spazio dedicato alle realtà fuori regione ai colleghi della Sardegna: rivolgiamo un particolare ringraziamento alla collega Maria Paola Cogotti, Presidente del Consiglio Regionale A.N.C.L., per aver colto con entusiasmo la proposta d'intervenire sulla nostra rivista. Nell'intervento emerge il ritratto d'un territorio che fa dell'unità la caratteristica primaria e la riuscita della tre giorni ne rappresenta una inequivocabile testimonianza.**

### **Presidente**

Cogotti Maria Paola

### **Consiglieri**

Manca Fabrizio, Vice Presidente

Congia Sandra, Pres. UP CA

Tola Antonio, Delegato UP SS

Scano Nazario, Rapp. UP SS

Paone Vittoria, Pres. UP SS

Greco Fanny, Delegato UP CA

Fresi Angela, Pres. UP OR



*"A innantis paris"*: è questo l'augurio con il quale, in qualità di Presidente A.N.C.L. della Regione Sardegna, ho scelto di portare i saluti a nome di tutto il Consiglio, all'apertura del Congresso Straordinario tenutosi a Santa Margherita di Pula dal 20 al 22 settembre 2018.

Una formula augurale dal significato autentico che in lingua sarda significa *"sempre avanti, sempre uniti"* poiché ritengo che corrisponda al reale obiettivo che chiunque di noi, come singolo o facente parte di un'organizzazione o azienda o associazione, debba tenere sempre presente.

Il Congresso è stato anche l'occasione per annunciare pubblicamente e con grande orgoglio la nascita della terza Unione Provinciale della Sardegna, quella della Provincia di Oristano che, come ricordato durante il mio intervento il 23 luglio scorso si è costituita alla presenza del nostro Presidente Nazionale Dario Montanaro, in occasione anche di un evento formativo specificatamente organizzato.

Perché la formazione rappresenta l'aspetto fondante sul quale si permea l'attività regionale e provinciale del nostro sindacato: non a caso tutte le Unioni Provinciali sarde sono fortemente impegnate nel proporre, di concerto con l'Ordine di appartenenza territoriale, attività formative incentrate su argomenti di particolare interesse per i propri iscritti.

Ma in questo spaccato di vita sindacale vogliamo rappresentarvi anche un progetto regionale, portato avanti dalla delegazione A.N.C.L. Regione Sardegna in collaborazione con la delegazione di Confprofessioni Sardegna; la sua felice conclusione ha permesso a professionisti e lavoratori autonomi, per la prima volta in ambito nazionale, di accedere a misure di welfare e conciliazione vita-lavoro. Infatti, grazie al progetto presentato, è stato possibile consentire alle libere professioniste l'utilizzo di voucher per l'acquisto di servizi educativi, di cura e di accompagnamento per figli fino a 15 anni, di servizi di assistenza per anziani non autosufficienti o per persone disabili. Inoltre, sposando il concetto


## SEMPRE AVANTI, SEMPRE UNITI

di innovazione-lavoro 4.0, sono stati introdotti voucher che consentiranno l'accesso a spazi di co-working finalizzati all'esercizio della propria professione e/o attività lavorativa autonoma. Sarà inoltre possibile accedere a contributi per la sostituzione di personale a seguito di maternità o a fronte di necessità legate a responsabilità di cura. A parere di chi scrive si è quindi raggiunto un risultato rilevante, soprattutto per le professioniste e le lavoratrici autonome che, a causa del carico familiare, sono state storicamente penalizzate e che ora invece potranno accedere a risorse in grado di migliorare la loro vita familiare e professionale.

Per la loro realizzazione sono stati utilizzati circa 140 mila euro del Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, all'interno del piano di welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie.

E ciò si è reso possibile grazie ad un A.N.C.L. parte sociale, accreditata presso la regione Sardegna, che ha permesso alla delegazione regionale di accedere ai tavoli di partenariato ed incidere sulla spendita dei fondi europei a favore delle libere professioniste.

Altro grande sforzo corale è stata l'organizzazione del convegno del gennaio 2018 a Cagliari, su tematiche di welfare, formazione, accesso al credito e fondi europei. L'A.N.C.L. regionale ha illustrato, in collaborazione con la delegazione di Confpro-



fessioni Sardegna, le opportunità offerte dalla legge 81/2017 prospettando i nuovi scenari per i professionisti e i lavoratori autonomi: si è voluto sottolineare come la collaborazione, la multidisciplinarietà, la formazione e le nuove competenze possano rendere più agevole la per-

manenza nel mercato del lavoro.

Oggi, la continua evoluzione, necessita di professionisti in grado di stare al passo con i tempi ed il jobs act dei lavoratori autonomi offre degli strumenti idonei ma occorre comunque una crescita culturale, in particolare fra i giovani. L'indi-

vidualismo è un freno alla crescita e la sfida per l'A.N.C.L. è quella di creare reti tra professionisti in grado di rispondere in maniera più adeguata alle richieste che giungono dalla società. Indubbiamente, ci troviamo dinanzi ad una trasformazione epocale e privi di una adeguata formazione molti professionisti rischiano di trovarsi in seria difficoltà. Quanto descritto costituisce solo un piccolo spaccato della realtà sindacale sarda che guarda sempre ottimisticamente avanti con immutato entusiasmo e che, forte delle sue realtà provinciali, è in grado di ascoltare le istanze dei propri iscritti e di proporre a supporto degli stessi nuove strategie professionali.

Poiché crediamo che da soli non si vada molto lontano, nella vita professionale così come nell'associazionismo sindacale, l'unità d'intenti ha sempre rappresentato un valore assoluto e ne è stata una prova

proprio l'esperienza congressuale vissuta recentemente: seppur nella diversità di vedute, complice un confronto costruttivo, è stato possibile riscrivere un nuovo Statuto assegnando una nuova veste al nostro Sindacato Unitario.

Uno Statuto quindi più consono alle esigenze delle varie realtà territoriali, soprattutto regionali, consentendo alle istanze della base di essere trasferite più facilmente e velocemente alla sede centrale.

Ma non ci sono stati solo momenti congressuali dedicati ai lavori ma, in sinergia con le unioni provinciali di Cagliari, Sassari ed Oristano, sono state previste attività collaterali di carattere ludico e culturale.

Accanto alla gara di kart sono stati organizzati tornei di calcetto, tennis e per gli amanti della fotografia è stato creato anche un contest fotografico; infine, per gli appassionati del trekking è stata prevista un'escursione lungo un'antica

strada romana che ha consentito ai partecipanti di poter godere dei meravigliosi panorami della costa sud-occidentale della nostra isola. Il tutto contornato sempre da tanta convivialità e buona cucina: siamo convinti che i colleghi provenienti da ogni parte d'Italia non li dimenticheranno facilmente questi 3 giorni!

**Maria Paola Cogotti**

Presidente Consiglio ANCL  
Regione Sardegna



# # NOI SPERIAMO CHE CE LA CAVIAMO

## L'ALTERNANZA 'SCUOLA LAVORO' ALLA PROVA DEL CAMPO

Pinerolo, 10 ottobre 2018



In una di quelle settimane dove gli impegni all'Ordine ti centrifugano, capita che il menù della casa proponga anche l'esercizio dell'opzione di svegliarsi alle 4.00 del mattino: diciamo che è una chiara violazione delle regole del riposo poiché non in linea con le undici ore, se si è staccato dalla riunione di Consiglio la sera precedente alle 21.00 ed il mattino successivo ti attende una lezione all'interno del progetto **"Orientarsi in alternanza"** poco dopo le 8.00 che, si spera, debba essere preparata almeno per sommi capi.

Con la Presidente del C.P.O., la collega Luisella Fassino, l'appuntamento era alle 7.00 nei pressi del mio studio: arriverà puntuale e può iniziare ufficialmente il "Pinerolo Express" dove l'emozione non ha voce ma la sterzata all'ultimo, per

evitare di spiaccicarci sopra un panettone indicatore di direzione della tangenziale ovest come fossimo uva passa, fortunatamente sì: incertezza esclusa, la Presidente ha dimostrato di essere un mix tra Lella Lombardi e Giovanna Amati ...

In ossequio al programma si prevedevano tre giornate, una di seguito all'altra, finalizzate alla divulgazione didattica delle professioni ed eravamo in buona compagnia: commercialisti, avvocati, psicologi e addirittura notai, come ce ne fosse la possibilità di diventarlo a pacchi.

Alla riunione di Consiglio s'era deciso di scendere in campo con tre coppie, la Presidente e lo scrivano il primo giorno, i colleghi Andrea Ceccon e Roberto Pizziconi avrebbero coperto il secondo ed i colleghi Pierluigi Gallo e Danilo Lisdero, enfant

du pays, il terzo.

Quella che, volendo logicamente, avrete la bontà di leggere è la cronaca di un ritorno fra i banchi, inteso come plesso scolastico di scuola secondaria superiore, dopo oltre trent'anni e per di più dall'altra parte della barricata.

È pur vero che da iscritto all'Ordine, al vostro scrivano sovviene di cimentarsi come docente al corso praticanti e l'anno scorso ho scontato il turno come commissario d'esame alla sessione annuale di Stato ma non sono momenti assimilabili a quelle atmosfere spensierate che vivi da ragazzo. Infatti, nel bene (ahimè poco) o nel male (ahimè molto), chi ti trovi di fronte al corso dei futuri pilastri della categoria detiene almeno la concezione di in che cosa si concretizza la professione del consulente del lavoro mentre negli istituti scolastici è innanzitutto una rivisitazione dei riti della salita in classe, la campanella che suona, i crocchi dell'intervallo, il gesso sulla lavagna, etc. ...

Iniziamo con l'appello: la prof. agisce su uno schermo digitale e già lì mi sento come Rodolfo Valentino distribuito da Netflix. Nel contempo entrano altri ragazzi e nuovamente la prof. ci spiega che *"loro hanno un permesso di cinque minuti (!?)"*: ci sarà sicuramente una ragione valida ma lo battezzo egualmente come

un pessimo vaticinio per quando dovranno rispettare un orario di lavoro in studio, ufficio, officina che sia. Alla fine delle operazioni quote rosa in sfacciata superiorità: conto 16 femminucce e 3 maschietti.

Poi, prof. e coordinatrice del progetto ci lasciano finalmente soli e si può iniziare. Siccome le strade della vita sono infinite e l'orientamento scolastico prescelto risulta spesso approssimativo, siamo consapevoli di trovarci di fronte a futuri meccanici, commesse, estetiste, dentisti, agricoltori, baristi, bancari, assicuratori magari modelle e calciatori e pertanto è necessario esser performanti sin dall'esordio. L'intuizione della mia occasionale compagna di lezione, dopo aver acquisito la certezza di non vantare parenti di colleghi in aula, è felice: *"Vi fareste mai operare da un idraulico?"*. Stupore tra gli astanti ma l'attenzione è almeno catturata sin da subito, insieme alle 27 altre professioni regolamentate.

Sarà una lezione di quattro ore, ovviamente di cinquanta minuti: nelle prime due parliamo soprattutto noi, alternandoci. Luisella con particolare riferimento alle attività previste dalla professione e chi scrive, più alla larga, sul perimetro del mondo del lavoro a partire dall'articolo 1 della Costituzione. A parte una deliziosa fanciulla in ultima fila che s'appisola velocemente nonché Valentina & Valentino anche loro in ultima fila ma dalla parte opposta che si fanno promesse per l'eterni-

tà, vediamo volti che paiono interessati, alcuni addirittura partecipanti ai mini dibattiti successivi ad una singola esposizione argomentativa. Luisella insiste sulla modulazione del percorso scolastico d'accesso alla professione e quando richiama l'esame di Stato, i *"pure"* si sprecano ed allora siamo costretti a precisare che i laureati in legge non frequenteranno tutti necessariamente un foro (e meno male ...).

A proposito di legali, certo, quella del consulente del lavoro non è purtroppo una professione bazzicata da scrittori e cineasti: non esistono in categoria epigoni dell'avvocato Perry Mason ma nemmeno di medici come il dottor House. Ed allora, per evitare che venga percepita come una attività dai contorni sfumati occorre comunque, busta paga a parte, entrare a gamba tesa. Funziona (quasi) sempre il ticket mafia-professionisti: cioè il pargolo del capo cosca che studia con profitto economia alla Bocconi è una favoletta buona per le fiction: le indagini e le intercettazioni raccontano ben altro. Anche Valentina e Valentino staccano di colpo le mani unite sotto il banco, mentre invece Pisola non fa una piega, quando illustriamo che per prosperare nell'economia globalizzata le attività criminali si servono di professionisti disonesti e quindi occorre mantenere schiena dritta ed indipendenza. Deontologia insomma, senza però pronunciarla, per evitare che qualcuno ti chieda d'intervenire immediatamente sul

posto perché ha un molare cariato.

Scatta l'intervallo con tutti in fila al distributore di bevande e merendine, noi ci accodiamo come, più che insegnanti, fossimo due studenti pluripetenti.

Alla ripresa serve un altro colpo di bacchetta: se ne occupa Luisella che, previa autorizzazione per acclamazione, chiede ai ragazzi di scrivere su un bigliettino, rigorosamente anonimo, il lavoro svolto dai propri genitori.

Dopo aver risposto con prontezza *"scrivete quello che facevano prima ..."* alle obiezioni di due figlie di pensionati, spieghiamo i motivi del giochino. Dal mestiere indicato disegniamo i confini del lavoro autonomo, di quello dipendente, di quello alle dipendenze dello Stato, di quello inerente la libera professione e di volta in volta prendiamo spunto per trasferire il concetto di contratto collettivo ed abbozziamo una busta paga con la differenza lordo - netto che, detto per inciso, è un concetto che manco certi nostri affezionati clienti comprendono.

Ho conservato in una bustina i 19 bigliettini, confido che non mi si tacci di peccato mortale: giuro che dopo l'ultima parola di questo pezzo li brucerò ... tra *"mamy = ... e papy = ..."*, come verga qualcuno, sono richiamati a vari livelli operatori dell'area sanitaria e liberi professionisti non sempre regolamentati, sovente c'è una indicazione sola e, ignoro se per pudore o beneaugurante realtà, nessun disoccupato. E

poi c'è la figlia del Sindaco ... per lei ho richiesto, ed ottenuto, la 'seduta' pubblica e non la riservata. Non era però il sindaco di Pinerolo ma d'un piccolo comune non lontano e l'erede è stata brillantemente al gioco quando, all'ammontare del numero di abitanti, ho domandato se erano inclusi mucche, conigli e galline sentendomi replicare "le galline sì...". Essendomela cercata, ben mi sta!

Ultima fase, riprendendo vesti più professionali: Luisella aveva con sé delle slide che riguardavano la tipologia dei principali contratti di lavoro, quindi il tempo indeterminato, determinato, occasionale, intermittente e soprattutto il contratto di apprendistato. Quest'ultimo, farcito da ricordi reali di colloqui preassuntivi in cerca di apprendiste addetta paghe neo diplomate da collocare in studio, è stato il maggiormente gettonato, soprattutto per coloro che, per volontà o cause di forza maggiore, non proseguiranno con studi universitari.

La concentrazione inevitabilmente è in caduta libera: mi chiedevo infatti perché in una calda giornata di ottobre ci fosse un proliferare di cappelli di lana: steso sul banco servono per imboscare lo smartphone digitandolo furtivamente nonostante l'invito a spegnerlo formulato dalla prof. al mattino.

Ma l'apice assoluto si raggiunge intorno a mezzogiorno. Chi scrive termina di spiegare le possibilità d'impiego diciamo 'collaterali' alla

professione come, appunto l'addetta paghe, in particolare se capace e con competenze multicontrattuali, una qualifica che – almeno sino adesso – non ha conosciuto la disoccupazione e chiedo se ci sono domande. Un prototipo di Eva dai capelli corvini legati a coda di cavallo alza la manina:

*"dimmi"*

*"scusi ... posso andare in bagno?"*

Le ultime indicazioni riguardano cosa s'intende per INPS, INAIL ed Ispettorato del Lavoro e la lezione volge alla conclusione: Pisola si sveglia e sbadiglia irrefrenabilmente, Valentina e Valentino devono

essere ancora dalle parti di Venere tuttavia, al suono della campanella, la coordinatrice del progetto che nel frattempo ha fatto capolino in aula ci alza il pollice in su ed in corridoio si rallegrerà per esser riusciti ad attirare l'attenzione degli allievi: se lo dice lei ...

Giriamo il bolide in direzione Torino: è stata una mattinata serena e di solito sono quelle che precedono sviluppi che si rivelano inattesi ed imprevedibili, situazioni che all'alba ci condizionerebbero e ci renderebbero incapaci di agire.

**Walter Peirone**  
CdL in Torino



Gli occasionali insegnanti durante un pit-stop sulla strada del ritorno

## #02.02.2020 LA NOTTE CHE USCIMMO DALL'EURO

Iniziamo con l'ammettere un paio di anomalie che i lettori più smaliziati avrebbero comunque rilevato immediatamente: prendiamo in considerazione un volume appartenente alla medesima casa editrice proposta nell'ultima occasione, in astratto circostanza a priori non entusiasmante ma casuale che ci consente anche un omaggio postumo a Inge Feltrinelli, focalizzando l'attenzione su un libro che ad agosto non potevamo certo scorgere su lettini e sdrai, contrariamente alle abitudini del numero post-vacanza.

Perché il 'libro da spiaggia' l'avevamo in canna ma poi siamo stati incuriositi da una recensione di Luca Bottura su 'La Repubblica' di giovedì 6 settembre 2018: curiosità non divisibile dalla caotica fase che stiamo vivendo in questo disgraziato Paese perché, più che un romanzo ambientato nel prossimo futuro, in effetti manca meno di un anno e mezzo alla data richiamata nel titolo, ci sembra più corretto definirlo un romanzo che affonda in uno scenario politico del tutto inedito.

Non a caso è proprio l'incipit che ti lascia a testa in giù nel baratro della narrazione: *'All'inizio nessuno avrebbe scommesso un centesimo bucato sulla possibilità concreta di fare un governo'*. L'autore, Sergio Rizzo, vicedirettore di 'La Repubblica', si riferisce all'eventuale alleanza di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega, diventati Partito Populista e Partito del Nord, ricordando un po' l'Houellebecq di 'Sottomissione'.

Sul fatto che nessuno ci avrebbe scommesso sul neo-governo, probabilmente si tratta d'una forzatura che lo stesso autore s'impone: è vero che i primi erano più a sinistra di Rifondazione Comunista mentre i secondi, pur estirpando il termine nord, vedevano come fumo negli occhi i cittadini del sud, ma si sapeva che l'eventualità di attrarre a sé il potere di comando, e benefici economici conseguenti, avrebbe rappresentato

un collante irresistibile che avrebbe pressoché piattato tutte le diversità e perplessità genetiche. Ci troviamo quindi di fronte ad una sorta di distopia controllata che, non per scimmiettare Luca Bottura, occorre spiegare cosa significhi. Dal dizionario riportiamo: *"Utopia al contrario; situazione, condizione futura presentata e descritta come negativa, sgradevole e non auspicabile in alcun modo"*. Insomma, l'esempio letterario che si prospetta quasi sempre in questi casi coincide con la vita dell'Europa degli anni cinquanta se il Terzo Reich avesse vinto, assieme al Giappone, il secondo conflitto bellico.

Fatte le debite proporzioni, infatti, nessun nostro connazionale mediamente ragionevole auspica che l'Italia, tra i paesi fondatori, esca dall'Unione Europea. Ma durante 15 capitoli che si rincorrono felicemente, il vice direttore de 'La Repubblica', testata – è necessario precisarlo – palesemente avversa all'attuale maggioranza, ci disegna un quadro che non pare affatto fantascienza.

Non è forse vero che una consultazione elettorale a breve assegnerebbe una percentuale favorevole all'attuale Governo intorno al 70%, come ha dimostrato la sintonia della folla durante l'esecuzione della tragedia del ponte Morandi a Genova? Ebbene, nel racconto si ipotizza una integrazione tra i due fronti governativi e la creazione di un nuovo soggetto, chiamato PSI, una sigla a pensarci tutta da ridere se non corrispondesse all'acronimo di Partito Sovranista Italiano che, naturalmente, raccoglie il 72% dei consensi alle prossime elezioni europee del 2019, anche con l'aiuto di formazioni minimali con venature xenofobe e neonaziste.

Il mastice del consenso è l'avversione all'Europa e i conti pubblici disinvolti, con un Quirinale assediato e proprio sulla figura del Capo dello Stato si chiude, in maniera di certo geniale il



primo capitolo. Il Presidente della Repubblica si accinge a parlare a reti unificate nel tradizionale messaggio del 31 dicembre e va in scena un'inspiegabile blackout che colpisce i ripetitori e oscura gli schermi. In sostituzione, intorno a mezzanotte, perviene l'augurio di buon anno tramite un tweet del Presidente del Consiglio: *'Auguro a tutti un felice anno nuovo. Ma prima agli italiani'*: tutto un programma!

Ovviamente i personaggi reali, mai nominati, sono riconoscibilissimi, al di là delle cariche tuttavia, come spesso accade nelle trame che corrono sul filo della realtà, il ruolo peggiore tocca ad una figura inventata, un ignoto gran commis che specula sulle disgrazie del Paese al punto d'essere denunciato dalla sua stessa altolocata compagna che costituirà la variante con cui si riscatta il cittadino coscienzioso. E un cittadino incredibilmente coscienzioso si rivela anche l'impalpabile attuale premier, senza dubbio la figura più iconografica di queste stagioni così discordanti: una riabilitazione morale del vaso di coccio, che avviene prima in un infruttuoso rendez-vous a Berlino e, dopo, in un drammatico Consiglio dei Ministri dove, apostrofato come *'avvocato'* da chi comanda per davvero, vive uno psicodramma personale che determinerà le dimissioni ed a un ritorno alla libera professione.

I botti proseguono, purtroppo all'insegna della verosimiglianza e, girando la pagina, si acquisisce l'inquietudine di prevederne con facilità il prosieguo, anche perché alcune paiono già scritte, ad esempio nell'ottobre 2019 quando Mario Draghi, citato per nome e cognome, esaurirà il suo incarico alla BCE, verrà certamente sostituito da chi farà gli interessi dei Paesi del nord Europa, presumibilmente un finlandese.

È il preludio alla catastrofe che si consumerà appunto il 02.02.2020: Italexit, il piano B. L'Italia



*"02.02.2020  
LA NOTTE CHE  
USCIMMO DALL'EURO"*  
di Sergio Rizzo  
Feltrinelli, pagine 122  
costo 13,00 euro

quel lunedì mattina si risveglia con inutili file ai bancomat e banche chiuse: tornerà la liretta, la banconota principe sarà quella delle centomila lire con l'effigie di Alcide De Gasperi ...

Lasciamo la sospensiva perché è un libro che brucia i giorni: già dalla lettura alla recensione è passata acqua sotto i ponti e altra ne passerà quando verrà divulgata la rivista e poi ancora. Per ora non ci sono digressioni rilevanti: non vorremmo posizionarlo sulla nostra scrivania e aprirlo nervosamente per rallegrarci degli scampati pericoli.

**Simonetta Sartore**  
CdL in Torino

# #...CAPOVOLGIMENTI DI SUBCULTURA P'ANCL SU APPLICATIVI DI DISORDINE INFORMATO

Da "la Repubblica" del 24 settembre 2018

Leggiamo che la pizza al salame è l'ultimo arrivo nelle razioni da campo dell'esercito americano. Del resto, essendo impegnati in una guerra senza fine come quella dell'Afghanistan, i responsabili del programma alimentare hanno deciso che era ora di dare una svolta ed allora, seppur lentamente, sono state inserite una serie di nuove razioni più adatte al palato delle nuove generazioni dei soldati americani. In particolare mancava ancora la pizza, che da un sondaggio fra i soldati finiva sempre al primo posto e, dopo anni di studi, gli scienziati del Combat Feeding Directorate, sono riusciti a creare la giusta miscela: resiste alle temperature fino a 27 gradi e soprattutto dura tre anni. Pare che alla fine quegli stessi scienziati abbiano commentato, soddisfatti: 'Sfamerà gli uomini veri, quelli impegnati nelle prove estreme: tre anni a combattere in prima linea al confine pakistano, tre anni in carica presso un Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro.

La "pizza eterna"  
entra nel rancio  
dei soldati Usa

Da "la Repubblica" del 14 agosto 2018

Leggiamo che è stato decretato lo stop alla sperimentazione dei monopattini elettrici in attesa di una risposta dal Ministero dei Trasporti. Dopo un lungo confronto, tra la giunta Appendino e la società LimeBike, è arrivato l'accordo per rinviare lo sbarco a Torino dei mezzi in condivisione della start-up statunitense. «Abbiamo già più volte sollecitato l'intervento del Ministero per trasformare Torino nella città dove si sperimentano tutti i mezzi in condivisione, cioè quelli della cosiddetta sharing mobility. Siamo molto interessati al servizio dei monopattini e pensiamo che Torino sia la città giusta per capire se è un mezzo che può interessare agli italiani, servono però delle regole. Se Roma ci autorizzerà la sperimentazione si può partire anche subito», spiega l'Assessora ai Trasporti, Maria Lapietra. Analogo immobilismo motorio non s'addice invece al CPD locale dov'è finalmente partito il corso interno organizzato dalla Commissione Sport e Terzo Settore: sarà sviluppato su quattro incontri al termine dei quali ai colleghi sempre presenti verrà assegnato proprio un monopattino elettrico per combattere la sedentarietà e raggiungere via Gianone evitando il traffico intenso e le spese di parcheggio.

Il noleggio dei monopattini  
frenato dal limite di velocità

Da "La Stampa" del 13 ottobre 2018

Leggiamo della dolorosa vicenda dell'avvocato Fua che nel 1938, a seguito della promulgazione delle leggi razziali, fu dispensato dal servizio e, dopo l'allontanamento dell'allora Infalli, gli fu impedito, anche di esercitare la professione di avvocato poiché l'Ordine di Milano lo cancellò dall'Albo. Si mantenne trovando lavoro presso un notaio e sopravvisse all'occupazione nazista nascondendosi a casa di amici. Dopo la guerra riottenne l'impiego all'Istituto tutto che nel frattempo aveva perso la "F" di fascista ma nessuno gli chiese mai scusa per l'ingiustizia e le umiliazioni subite. Risulta che il Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia, abbia sollecitato più volte la Presidenza dell'Istituto, così come il nipote dell'avvocato Fua, Dario Coen, tuttavia ogni richiesta di colloquio, o di riflessione comune, è andata a vuoto. Non vorremmo che anche il dottor Massimo De Felice si fosse convinto che qualche astrusa interpretazione di dipendenza funzionale, specialità della casa degli sportelli, 'datori di lavoro' dell'Istituto che presiede, impedisse l'applicazione di quella che corrisponderebbe solo ad una clausola di coscienza applicata ad un riconoscimento delle proprie responsabilità.

Ma 80 anni dopo, sulla  
vicenda dell'avvocato Fua  
l'Inail non ha ancora saputo  
fare il mea culpa

# #CERCASI FATWĀ DISPERATAMENTE





fondo sociale europeo

AGENZIA FORMATIVA PROGETTO MARCONI

Via Belfiore, 55 - 10125 Torino

Tel. 011/0438530 - segreteria@progettomarconi.com



[www.ProgettoMarconi.com](http://www.ProgettoMarconi.com)

presenta il

## CATALOGO DEI CORSI



2017/2018 approvato dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. n. 189-28673 del 9/11/2017

**GRATUITI**

per lavoratori con ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00

**FINANZIATI AL 70%**

per lavoratori  
per dettagli destinatari e programma contattare la segreteria

Tecniche di **WEDDING PLANNING**



Elementi di **COMUNICAZIONE E DI PNL**



Aggiornamento **INFORMATICO**  
Foglio Elettronico Liv. Base  
Foglio Elettronico Liv. Avanzato  
ECDL Base



Elementi di **CONTABILITÀ**



**LINGUA FRANCESE**  
Liv. Principiante



**LINGUA SPAGNOLA**  
Liv. Principiante


Elementi di **DESIGN DI INTERNI**



**LINGUA INGLESE**  
Liv. Elementare  
Liv. Intermedio  
Liv. Post-Intermedio



Elementi di base **PAGHE E CONTRIBUTI**



**LINGUA TEDESCA**  
Liv. Principiante



Somministrazione di **ALIMENTI E BEVANDE**  
e attività di commercio nel settore merceologico alimentare



Tecniche utilizzo professionale dei **SOCIAL MEDIA**

organismo intermedio:



per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva

[www.regione.piemonte.it/europa2020](http://www.regione.piemonte.it/europa2020)

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE